

SIEL S.R.L

CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Conforme allo schema DPCM 29 aprile 1999

Approvata con18/05/2005

Modificata con31/07/2014

Modificata con29/06/2016

Modificata con.....31/01/2018

Ultima modifica15/06/2021

Ultima modifica ...07/03/2025

INDICE	
PREMESSA.....	3
DEFINIZIONI	6
NORMATIVA	13
SEZIONE I - PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO EROGATORE E PRINCIPI FONDAMENTALI	15
PRESENTAZIONE DEL GESTORE	15
SEZIONE II - INFORMAZIONI SINTETICHE SULLE STRUTTURE ED I SERVIZI FORNITI.....	17
SEZIONE III - IMPEGNI E STANDARD DI QUALITA' E MODALITA' DI VERIFICA.....	18
FATTORI DI QUALITA', INDICATORI DI QUALITÀ E STANDARD DA RISPETTARE	18
Indennizzo automatico da erogare in caso di mancato rispetto di uno standard specifico.	19
Casi di esclusione e sospensione del diritto all'indennizzo automatico:	19
ASPETTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	21
Avvio del rapporto contrattuale (Scheda n. 1)	21
Accessibilità al servizio (Scheda n. 2).....	27
Gestione del rapporto contrattuale (Schede n. 3)	32
Prescrizione biennale delle fatture.....	35
Morosità disciplina REMSI deliberazione ARERA n. 311/2019/R/IDR	38
Continuità del servizio (Scheda n. 4 -4bis-4ter).....	48
INFORMAZIONE ALL'UTENZA	53
LA TUTELA.....	55
La gestione dei reclami, richieste scritte di informazioni richieste rettifica fatturazione.....	55
Risoluzione stragiudiziale delle controversie	60
Risoluzione stragiudiziale delle controversie: procedure di conciliazione interne	60
Risoluzione stragiudiziale delle controversie: procedure di conciliazione presso l' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).....	60
Controlli esterni.....	61
VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENTE	63
SERVIZI DI CONSULENZA AGLI UTENTI	63
RIMBORSO PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI.....	63
VALIDITÀ DELLA CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	63
SCHEDE RIEPILOGATIVE STANDARD QUALITA' E INDENNIZZI	64
Morosità disciplina REMSI deliberazione ARERA n. 311/2019/R/IDR	71
.....	72
Continuità del servizio (Scheda n. 4 -4bis-4ter).....	72

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto in conformità allo schema generale di riferimento predisposto dal **DPCM 29 aprile 1999**, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge 11 luglio 1995, n. 273 ("Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni" - Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1995).

La carta dei servizi si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi :

- miglioramento della qualità dei servizi forniti;
- miglioramento del rapporto tra utenti e fornitori dei servizi.

All'adozione della carta dei servizi sono tenuti gli enti e le aziende che, a diverso titolo, gestiscono e forniscono il servizio idrico.

La carta del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio e costituisce elemento integrativo dei contratti di fornitura.

La carta si riferisce ai seguenti usi potabili:

- a uso civile
- b uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.)
- c altri usi, relativi ai settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello produttivo.

Per gli usi non potabili sono previste norme e limiti nella regolamentazione adottata a livello locale, resi noti all'utenza dal gestore.

Per il servizio di fognatura e depurazione, la carta si riferisce agli scarichi che hanno recapito nella pubblica fognatura.

La carta dei servizi assicura agli utenti-cittadini l'accesso alle informazioni riguardanti l'attività svolta dal gestore, indicando inoltre le modalità per le segnalazioni da parte dei cittadini e per le relative risposte da parte dei gestori.

Il gestore **SIEL S.R.L** rende disponibile all'utente la carta del servizio idrico integrato al momento della sottoscrizione del contratto e su richiesta dell'utente.

Inoltre ai sensi della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico n. 586/12, il gestore rende disponibile la propria Carta dei servizi e le informazioni relative alla qualità dell'acqua fornita nel proprio sito internet, con accesso diretto dalla homepage, e con almeno una

ulteriore modalità, in modo che siano accessibili a tutti gli utenti finali.

Nelle fasi di predisposizione, attuazione, verifica o in caso di significative modifiche della carta, il gestore provvede ad attivare forme di consultazione degli utenti e delle loro Associazioni, allo scopo di favorire la loro partecipazione al miglioramento della qualità del servizio ed al rispetto dei diritti-obblighi derivanti dalla carta.

Dal 01/07/2016 Il gestore si impegna ad attenersi alle norme in materia di qualità commerciale dettate dalla deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) del 23 dicembre 2015 n. 655/2015/R/IDR e dall’allegato A “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)”.

Dal 01/01/2018 Il gestore si impegna ad attenersi alle norme in materia di qualità tecnica dettate dalla deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) del 27 dicembre 2017 n. 917/2017/R/IDR e dall’allegato A “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)

Dal 01/01/2020 il gestore si impegna ad attenersi alle norme derivanti dalla delibera 16 luglio 2019 n. 311/2019/R/idr e del relativo testo integrato allegato A “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”.

Dal 01/01/2020 il gestore si impegna ad attenersi alle norme derivanti dalla Delibera 17 dicembre 2019 547/2019/R/idr *“Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”*

Il gestore si impegna altresì ad attenersi alle norme derivanti dalla delibera “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)” Allegato A alla deliberazione 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, integrato e modificato dalla deliberazione del 21 dicembre 2021 n. 609/2021/R/IDR”

DEFINIZIONI

Acquedotto è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Tramite il servizio di acquedotto l'acqua viene prelevata dalla fonte, trattata mediante la potabilizzazione e immessa nella rete idrica, per la distribuzione alle utenze. L'utente paga questo servizio con una quota variabile in base ai mc consumati e differenziata a seconda degli scaglioni di consumo.

Fognatura Tramite il servizio di fognatura le acque superficiali e le acque reflue provenienti dalle attività umane sono raccolte e convogliate nella rete fognaria, fino al depuratore. L'utente paga questo servizio con una quota variabile (euro/mc) commisurata ai mc di acqua consumata. Ad esempio se sono stati consumati 50 mc di acqua potabile, la quota servizio di fognatura è calcolata su una quantità di 50 mc.

Depurazione Tramite il servizio di depurazione, le acque raccolte dalla fognatura vengono trattate in appositi impianti e rese compatibili con l'ambiente per poter essere rilasciate.

L'utente paga questo servizio con una quota variabile (euro/mc) commisurata ai mc di acqua consumata. Ad esempio se sono stati consumati 50 mc di acqua potabile, la quota servizio di depurazione è calcolata su una quantità di 50 mc.

Direttiva, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, concernente "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"

Gestore del servizio idrico integrato o gestore del SII è il soggetto che, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 133/14, gestisce uno o più servizi facenti parte del SII in un determinato territorio in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

Schema, schema generale di riferimento ai sensi del **DPCM 29 aprile 1999**;

Carta o carta dei servizi, è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;

Con tale documento il gestore si impegna a rispettare determinati livelli di qualità del servizio nei confronti dei propri utenti. I livelli di qualità riguardano solitamente i tempi massimi di esecuzione delle principali prestazioni richieste dall'utente e in alcuni casi la loro violazione può dare diritto a un rimborso. La Carta dei servizi deve essere resa disponibile nel sito internet e con almeno un'altra modalità (ad esempio, presso gli sportelli del gestore).;

Autorità concedente, il titolare pubblico della funzione cui il servizio si riferisce.

Metro cubo (mc) Il metro cubo (mc) è l'unità di misura generalmente utilizzata per indicare i consumi di acqua. 1 mc equivale a 1000 litri.

Autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell'utente finale, è il numero che compare sul contatore ad una certa data che è stato rilevato dall'utente e comunicato al gestore, affinché lo utilizzi per la fatturazione .

Consumi rilevati Sono i consumi di acqua, in metri cubi, tra due letture del contatore rilevate, pari alla differenza tra i numeri indicati dal contatore al momento dell'ultima lettura rilevata (o dell'ultima autolettura) ed i numeri indicati dal dal contatore al momento della precedente lettura rilevata (o della precedente autolettura).

Consumi fatturati Sono i consumi di acqua, in metri cubi, fatturati nella bolletta per il periodo di competenza. Possono essere diversi dai consumi rilevati, quando ai consumi rilevati viene aggiunta una parte di consumi stimati, dall'ultima lettura o autolettura, fino all'emissione della bolletta.

Consumi stimati Sono i consumi di acqua, in metri cubi, che vengono attribuiti, in mancanza di letture rilevate dal contatore o autoletture, basandosi sulle migliori stime dei consumi storici dell'utente disponibili al gestore.

Minimo contrattuale impegnato È un quantitativo di metri cubi di acqua che, per le sole utenze per altri usi, l'utente è tenuto a pagare indipendentemente dall'effettivo consumo, se ciò è previsto dal Regolamento di utenza.

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche:

- a la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari,
- b lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche

Accettazione del preventivo è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;

Albero fonico o **IVR** (*Interactive voice responder*) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall'utente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;

Allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;

Allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;

Appuntamento posticipato è l'appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dal gestore;

Atti autorizzativi sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;

Attivazione della fornitura è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);

Autorità (ARERA) "Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente" è stata istituita con il nome di "Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas" (AEEG) con la legge 14 novembre 1995, n. 481; con il decreto n.201/11, convertito nella legge n. 214/11, sono state attribuite all'Autorità competenze anche in materia di servizi idrici, e il nominativo è cambiato in Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI); La Legge di Bilancio di previsione 2018, del 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, cambiandone il nome in ARERA.

Call center è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al gestore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata;

Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;

Cessazione è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;

Codice di rintracciabilità è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;

Codice del consumo è il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i.;

Comitato era il Comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi pubblici, di cui alla direttiva, successivamente sostituito dalla **Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche**; tutte le sue funzioni sono state trasferite all' Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, fino alla nascita Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha soppresso l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, trasferendo all'”**Autorità per l'energia elettrica e il gas**” oggi “**Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente**” (di seguito: Autorità/ARERA) “le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici”.

Contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'utente finale e il gestore del servizio;

Data di invio:

- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
- per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
- per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;

Data di ricevimento:

- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
- per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;

Disattivazione della fornitura è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;”;

Ente di governo dell'ambito è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all'articolo 148 comma 4 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);

Giorno feriale è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;

Giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;

Indennizzo automatico è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità (ai sensi della delibera 655/15 RQSII);

Lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;

Lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;

Lettura è la rilevazione effettiva da parte del gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;

Limitazione della fornitura è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;

Livello di pressione è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;

Livello o standard generale di qualità è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti finali;

Livello o standard specifico di qualità è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo utente finale;

Misuratore è il dispositivo posto al punto di consegna dell'utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;

Operatore è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell'utente finale che contatta il gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;

Portata è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;

Prestazione è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal gestore;

Punto di consegna dell'acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi;

Punto di scarico della fognatura è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'utente finale;

Quantitativo essenziale di acqua è il quantitativo minimo vitale, fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;

Reclamo scritto è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;

REMSI è l'Allegato A alla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, recante "regolazione della morosità nel servizio idrico integrato"

Riattivazione della fornitura è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura, alla sospensione o alla limitazione della stessa"

Richiesta scritta di informazioni è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;

Richiesta scritta di rettifica di fatturazione è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;

Rimborso (automatico o su richiesta) è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;

RQSII è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono che entrerà in vigore secondo i termini stabiliti dall'articolo 1 della **deliberazione 23 dicembre 2015 n. 655/2015/r/idr**;

Servizio Conciliazione è l'organismo istituito dall'Autorità, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/com, come successivamente modificato e integrato”;

Servizio telefonico è il servizio telefonico che permette all'utente finale di mettersi in contatto con il proprio gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltre di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;

Sospensione del servizio è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal gestore;

Sotto-tipologia d'uso è riferita ai seguenti usi:

- in relazione alla tipologia d'uso domestico:
 - ✓ uso domestico residente;
 - ✓ uso condominiale;
 - ✓ uso domestico non residente;
- in relazione alla tipologia d'uso diverso dal domestico:
 - ✓ uso industriale;
 - ✓ uso artigianale e commerciale;
 - ✓ uso agricolo e zootecnico;
 - ✓ uso pubblico non disalimentabile;
 - ✓ uso pubblico disalimentabile;
 - ✓ altri usi;”;

Sportello fisico è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;

Subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;

Tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del gestore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;

Tipologie d'uso o categorie d'uso sono la tipologia “uso domestico” (riconducibile alle utenze domestiche di cui all'articolo 2 del TICS) e la tipologia “uso diverso dal domestico” (riconducibile alle utenze diverse dal domestico di cui all'articolo 8 del TICS)

Utenza condominiale è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;

Utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;

Utenti finali non disalimentabili:

- a) utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell'Articolo 7, comma 7.1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;1
- b) utenze ad “Uso pubblico non disalimentabile” di cui all'Articolo 8, comma 2, del TICS.

Utenti uso pubblico non disalimentabile:

Alla categoria “Uso pubblico non disalimentabile” sono ricondotte le seguenti tipologie di utenze:

- a) ospedali e strutture ospedaliere;
- b) case di cura e di assistenza;
- c) presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
- d) carceri;
- e) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- f) eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le “bocche antincendio”).

Utenti finali disalimentabili: sono gli utenti diversi dagli utenti non disalimentabili.

Voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

Dati di misura sono le misure elaborate e validate da un soggetto abilitato;

Gruppo di misura o misuratore del SII è il dispositivo atto alla misura dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SII inclusi gli eventuali dispositivi presso i punti di attingimento interni ai siti industriali i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura; sono compresi infine i dispositivi di telecomunicazione correlati ai dispositivi di misura;

Misura di utenza è l'insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente dei misuratori, con particolare riferimento agli strumenti conformi alle normative e prescrizioni vigenti, installati presso gli utenti finali e alla produzione di dati utilizzabili (validati) ai fini della fatturazione;

Misuratore accessibile è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;

Misuratore non accessibile è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal

gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;

Misuratore parzialmente accessibile è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato;

Misuratore non funzionante un misuratore è ritenuto “non funzionante”, fra l'altro, quando il totalizzatore numerico del misuratore medesimo risulti illeggibile;

Misure sono i valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura telematica (telelettura di prossimità o da remoto) o infine raccolti da parte dell'utente finale e successivamente comunicati al gestore del SII (autolettura);

Perdite occulte sono le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell'utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all'utente per il controllo dei beni di proprietà;

Ricostruzione del dato di misura è l'attività di determinazione dei consumi a partire dall'ultimo dato di misura disponibile, basata sull'applicazione di opportuni algoritmi numerici, nel caso di misuratore illeggibile o non più funzionante;

Stima del dato di misura è l'attività di stima della misura e dei consumi a un certo momento temporale a partire da dati di misura antecedenti, basata sull'applicazione di opportuni algoritmi numerici;

Telelettura è il metodo di rilevamento a distanza per via telematica dei consumi delle utenze o dei volumi di processo, che consente l'acquisizione della lettura senza accesso fisico al contatore. Ai fini del presente provvedimento si distingue tra:

- a) telelettura di prossimità (walk-by/drive-by o similari), in cui la misura è rilevata telematicamente, in prossimità del misuratore (modalità semi-smart);
- b) telelettura da remoto, in cui la misura è rilevata senza l'ausilio di un operatore in campo per la raccolta del dato, tramite una rete di telecomunicazioni (pubblica o privata) collegata direttamente ad una sala di controllo centralizzata o al sistema di gestione delle misure (smart metering);

Utenti indiretti sono i destinatari finali del servizio erogato all'utenza condominiale e coincidono con le unità immobiliari sottese al contratto di fornitura di uno o più servizi del SII;

Utenza raggruppata o condominiale è l'utenza finale servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari;

Validazione delle misure è l'attività di verifica della qualità del dato proveniente dalla raccolta della misura (fisica o telematica) o dall'autolettura del misuratore, finalizzata a valutare l'ammissibilità all'uso formale del medesimo dato, con presa di responsabilità da parte del gestore.

NORMATIVA

Il quadro normativo del settore idrico è rappresentato principalmente dalle seguenti norme:

- dal testo unico sulle opere idrauliche n. 523 del 1904;
- dal testo unico sulle acque n. 1775 del 1933;
- dalla legge 4 febbraio 1963, n. 129, riguardante il Piano generale degli acquedotti;
- dal DPR 24 luglio 1977, n. 616, concernente i trasferimenti e le deleghe alle Regioni ed alle Province Autonome;
- dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650 e da numerosi ulteriori provvedimenti;
- dalla legge n. 349 dell'8 luglio 1986, di istituzione del Ministero dell'Ambiente;
- dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, relativa alla difesa del suolo che tra l'altro prevede l'istituzione delle Autorità di bacino e il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali;
- dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, riguardante l'ordinamento delle autonomie locali;
- dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, istitutiva dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'Ambiente;
- dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, che si configura come una vera e propria legge di riforma e di riordino dell'intero settore.
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "principi sull'erogazione dei servizi pubblici"
- dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Schema generale di riferimento per la predisposizione delle carte del servizio idrico integrato" del 29 aprile 1999
- da specifiche disposizioni, anche derivanti dall'attuazione di direttive comunitarie, relative alla qualità delle acque destinate al consumo umano, così come una normativa specifica relativa agli agenti inquinanti
- Leggi regionali
- Delibere pubblicate dall'Autorità di regolazione per Energia, reti e Ambiente.(ARERA)

- Deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) del 23 dicembre 2015 n. 655/2015/R/IDR e dall’allegato A “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)”.

- Deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) del 27 dicembre 2017 n. 917/2017/R/IDR e dall’allegato A “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)

- Deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 16 luglio 2019 n. 311/2019/R/idr e del relativo testo integrato allegato A “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”.

- Deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 17 dicembre 2019 547/2019/R/idr *“Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”*

- Deliberazione 21 dicembre 2021 610/2021/r/idr integrazioni e modifiche alla deliberazione dell’autorità 547/2019/r/idr in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni.

Deliberazione dell’ARERA 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, integrato e modificato dalla deliberazione 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII) Allegato A”.

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI

La presente carta dei servizi viene redatta ed approvata con le seguenti modalità:

Redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate;

L’eventuale istanza di deroga presentata ai sensi del comma 52.5 del RQSII, per la richiesta di riduzione o modifica degli orari di apertura degli sportelli di cui all’articolo 52.3 e 52.4 del RQSII, deve essere presentata alle associazioni dei consumatori ed all’Ente d’ambito competente.

Sottoposta ad approvazione da parte della giunta comunale

Inviata all'Ente d'Ambito per le verifiche di competenza.

Pubblicizzata nel proprio sito internet: La Carta dei servizi e le informazioni relative alla qualità dell'acqua fornita sono pubblicate nel sito internet del comune, con accesso diretto

dalla *homepage/ Servizio idrico integrato*, e con almeno una ulteriore modalità, in modo che siano accessibili a tutti gli utenti finali (rif. 586/12 articolo 2);

Inoltre si riporta quanto previsto e rilevato nella Legge del n. 244 del 24 12 2007 - art. 2 comma 461: *“Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni: a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza; b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori; c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito; d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori; e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini; f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso”*

PARTE PRIMA

SEZIONE I - PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO EROGATORE E PRINCIPI FONDAMENTALI

PRESENTAZIONE DEL GESTORE

SIEL S.r.l è una Società che gestisce il Servizio Idrico Integrato nel territorio del Comune di Siligo ed eroga il Servizio di Depurazione per i Comuni di Siligo , Bessude e Banari(quest'ultimo per il tramite di Abbanoa S.p.A)

PRINCIPI FONDAMENTALI

Il servizio idrico integrato è gestito nel rispetto dei principi generali previsti dalla direttiva.

Eguaglianza ed imparzialità di trattamento

Il gestore del servizio:

- si ispira ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi;
- garantisce la parità di trattamento degli utenti, a parità di condizioni impiantistico-funzionali, nell'ambito di tutto il territorio di competenza.

Continuità

Costituisce impegno prioritario dei gestori garantire un servizio continuo e regolare ed evitare eventuali disservizi o ridurne la durata.

Qualora questi si dovessero verificare per guasti o manutenzioni necessarie al corretto funzionamento degli impianti utilizzati, il gestore si impegna ad attivare servizi sostitutivi di emergenza.

Partecipazione

L'utente ha diritto di richiedere ed ottenere dal gestore le informazioni che lo riguardano, può avanzare proposte, suggerimenti e inoltrare reclami.

Per gli aspetti di relazione con l'utente, il gestore garantisce la identificabilità del personale e individuano i responsabili delle strutture.

Cortesìa

I gestori si impegnano a curare in modo particolare il rispetto e la cortesia nei confronti dell'utente, fornendo ai dipendenti le opportune istruzioni.

Efficacia ed efficienza

I gestori perseguono l'obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

I gestori pongono la massima attenzione alla semplificazione del linguaggio utilizzato nei rapporti con l'utente.

Condizioni principali di fornitura

Le condizioni principali di fornitura del servizio (tra cui ad esempio entità e tempi di applicazione degli interessi di mora) sono riportate in allegato alla carta come estratto/spiegazione del contratto di fornitura.

Il gestore nelle relazioni e nelle comunicazioni con l'utenza si impegna a rispettare i seguenti principi definiti nella presente Carta:

riconoscibilità, presentabilità, comportamenti, modi e linguaggi del personale dipendente;

Inoltre prevede precisi impegni nelle seguenti procedure:

- procedure di dialogo tra cliente ed azienda:

- procedure e casistiche per i Rimborsi:

- copertura assicurativa per danni alle persone ed alle cose:

SEZIONE II - INFORMAZIONI SINTETICHE SULLE STRUTTURE ED I SERVIZI FORNITI

SIEL S.r.l gestisce il Servizio Idrico Integrato nel territorio del Comune di Siligo ed eroga il Servizio di Depurazione per i Comuni di Siligo, Bessude e Banari (quest'ultimo per il tramite di Abbanoa S.p.A).

SEZIONE III - IMPEGNI E STANDARD DI QUALITÀ E MODALITÀ DI VERIFICA

FATTORI DI QUALITÀ, INDICATORI DI QUALITÀ E STANDARD DA RISPETTARE

I Fattori di qualità sono gli aspetti del servizio rilevanti monitorati per la percezione della qualità.

Gli Indicatori di qualità sono i parametri in grado di rappresentare per ciascun fattore di qualità i livelli del servizio erogato.

Gli Standard di qualità sono i livelli di servizio promessi per ciascun indicatore di qualità e possono essere specifici o generali .

Sono *specifici* quando viene individuata una soglia minima o massima a misurazione di un determinato livello di qualità sulla prestazione fornita al singolo utente, mentre sono generali quando il livello viene espresso come valore medio riferito al complesso delle prestazioni prestate agli utenti relative al medesimo indicatore.

Il mancato rispetto dello standard specifico genera il diritto all'indennizzo automatico da erogare all'utente.

Lo **standard** costituisce un obiettivo prestabilito annualmente dal gestore e concretizzazione dei risultati del processo di miglioramento continuo della qualità, inoltre rappresenta un elemento di informazione trasparente nei confronti del cittadino/cliente/utente sul livello di qualità del servizio garantito.

Il gestore sottopone a monitoraggio gli **standard al fine di** verificare i livelli di qualità del servizio conseguiti rispetto agli obiettivi (livelli di qualità raggiunti), tali risultati sono pubblicati e resi disponibili agli utenti ed alle Autorità competenti per il monitoraggio della qualità.

Gli standard specifici e generali di qualità definiti dal gestore sono illustrati nei capitoli seguenti.

Il gestore è tenuto annualmente, nel mese di marzo di ciascun anno, alla raccolta dei dati relativi alla qualità contrattuale del servizio idrico integrato (SII), ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del testo integrato per la Regolazione della qualità contrattuale del SII (RQSII) di cui all'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR.

Il gestore è tenuto al monitoraggio degli indicatori di qualità contrattuale ed alla compilazione dei registri RQSII che potranno essere richiesti dall'Ente d'ambito e dall'ARERA ai fini della validazione dei dati trasmessi.

Il gestore è tenuto alla raccolta dei dati relativi alla qualità tecnica del servizio idrico integrato (SII), ai sensi dell'articolo 30, del testo integrato per la Regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui all'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR.

Il gestore è tenuto al monitoraggio degli indicatori di qualità tecnica ed alla compilazione dei registri RQSII che potranno essere richiesti dall'Ente d'ambito e dall'ARERA ai fini della validazione dei dati trasmessi.

*[L'adozione degli **standard** è accompagnata da una relazione illustrativa con i contenuti previsti dal titolo II, paragrafo 1, comma 3, della **direttiva**.*

La funzione di verifica dei livelli di qualità del servizio conseguiti è, in primo luogo, a carico del soggetto erogatore (monitoraggio interno), il quale deve rilevare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati, nell'ottica del processo di continuo miglioramento del servizio, ed utilizzare i dati provenienti dal monitoraggio delle prestazioni per definire un piano di miglioramento progressivo delle stesse.

I risultati conseguiti (livelli di qualità raggiunti), rispetto agli obiettivi, devono essere pubblicati periodicamente, affinché gli utenti e gli organismi preposti al monitoraggio della qualità del servizio possano verificare il grado di raggiungimento degli standard generali prefissati (monitoraggio esterno), ossia il livello di qualità del servizio conseguito in rapporto a quanto promesso nella carta aziendale.]

Indennizzo automatico da erogare in caso di mancato rispetto di uno standard specifico.

Nelle schede fornite all'interno della Carta dei servizi vengono mostrati tutti gli standard da rispettare con indicazione della tipologia dello standard (generale, specifico), del calcolo dei tempi e l'indicazione dell'indennizzo automatico spettante in caso di mancato rispetto dello standard specifico.

In caso di mancato rispetto di uno standard specifico per cause imputabili al gestore (intese come tutte le cause diverse da cause di forza maggiore o imputabili al cliente finale), lo stesso corrisponde all'utente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a trenta (30) euro.

L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

- a se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base (€ 30,00);
- b se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base (€ 60,00);
- c se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base (€ 90,00).

Ad esclusione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti e degli indicatori che non prevedono il calcolo di un tempo.

Casi di esclusione e sospensione del diritto all'indennizzo automatico:

Il gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico nei seguenti casi:

- a qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile ad una delle cause di cui all'Articolo 71, comma 71.1, lettere a) e b):
 - **cause di forza maggiore**, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
 - **cause imputabili all'utente finale**, ivi inclusa l'inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
- b nel caso in cui all'utente finale sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico;
- c in caso di reclami o altra comunicazione per i quali non è possibile identificare l'utente finale perché non contengono le informazioni minime previste nel presente RQSII.

Il gestore, nei casi in cui l'utente risulti moroso, sospende l'erogazione dell'indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.

ASPETTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Nei paragrafi che seguono vengono esposti e descritti gli aspetti che regolano le prestazioni richieste dall'utente e/o garantite dal gestore, mentre nelle schede riportate ad inizio di ciascun paragrafo è possibile consultare ogni singolo indicatore, il tipo di standard (generale o specifico), il metodo di calcolo dello standard, il livello di standard garantito e l'indennizzo automatico spettante all'utente in caso di mancato rispetto dello standard specifico.

Avvio del rapporto contrattuale (Scheda n. 1)

I tempi di prestazioni indicati di seguito sono considerati al netto del tempo necessario al rilascio di autorizzazioni o permessi da parte di terzi, alla predisposizione di opere edili o di altri adempimenti a carico dell'utente.

Nel caso in cui, per cause di forza maggiore o imputabili a terzi, insorgano difficoltà a rispettare le scadenze garantite o già comunicate, il gestore comunica tempestivamente all'utente il nuovo termine ed il motivo del rinvio.

Ove non diversamente specificato e se riferiti a date, i tempi devono essere espressi in giorni di calendario.

SCHEDA n. 1 ASPETTO DEL SERVIZIO: Avvio del rapporto contrattuale

**Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)*

**Rimborso o indennizzo è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità*

**Qualora la tipologia standard sia generale non è previsto indennizzo.*

*Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)

*Rimborso o indennizzo è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità

**Qualora la tipologia standard sia generale non è previsto indennizzo.*

Tempo di preventivazione

E', per le diverse tipologie di utenza, il tempo massimo intercorrente tra la richiesta documentata dell'utente ed il momento in cui il preventivo è a sua disposizione per le necessarie determinazioni. Il tempo di preventivazione definito è diverso a seconda della necessità o meno del gestore di effettuare il sopralluogo.

Per situazioni più complesse in cui dovranno essere effettuati più sopralluoghi e/o posa di tubazioni stradali e/o si devono ricevere permessi di terzi, il gestore fornisce risposta scritta entro un termine più ampio precisando i tempi necessari per i successivi interventi.

Tempo di esecuzione dell'allacciamento di una nuova utenza idrica

E' il tempo massimo tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'utente e la completa esecuzione di tutti i lavori necessari per l'attivazione della fornitura (con o senza l'installazione del contatore, a seconda della procedura adottata dalle aziende) che non necessiti di lavori di intervento, estensione o adeguamento sulla rete stradale.

In tutti gli altri casi, il tempo di esecuzione dell'allacciamento è comunicato di volta in volta all'utente dalle aziende sulla base dei tempi per la realizzazione dei lavori sulla rete.

Tempo per l'attivazione

Nel caso di richiesta di attivazione presentata contestualmente alla richiesta di allaccio o prima della fine dei lavori e data decorrenza dell'attivazione coincidente con la fine dei lavori di allacciamento il tesi calcola nel modo seguente:

Tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori di esecuzione dell'allacciamento e la data di effettiva attivazione da parte del gestore.

Nel caso in cui sia stata richiesta una data di attivazione posticipata rispetto alla fine dei lavori di allacciamento oppure la richiesta di attivazione sia pervenuta successivamente alla fine dei lavori:

Tempo intercorrente tra il primo giorno lavorativo precedente alla data della richiesta di attivazione e la data di effettiva attivazione da parte del gestore

Deposito cauzionale:

Al momento dell'attivazione dell'utenza il gestore applica, un ammontare del deposito cauzionale **pari alla metà** del valore determinato ai sensi dell'articolo 4 delibera AEEGSI n. 86/2013.

La differenza tra l'ammontare del deposito cauzionale determinato ai sensi dell'articolo 4, e la quota dell'ammontare del deposito cauzionale applicato ai sensi del comma 5.1 **è rateizzata in due bollette**, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all'attivazione del servizio.

Il gestore non può richiedere all'utente finale il versamento del deposito cauzionale, né altre forme di garanzia, qualora non abbia adottato e pubblicato secondo le modalità di cui alla deliberazione 586/2012/R/IDR una Carta dei servizi conforme alla normativa in vigore.

Il gestore non può richiedere all'utente finale alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.

Altre forme di garanzia, diverse dal deposito cauzionale, sono ammesse nei limiti di quanto disposto dalla delibera 86/13.

Il gestore non può richiedere il versamento del deposito cauzionale agli utenti finali con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta, qualora compresa tra le modalità di pagamento accettate dal gestore. Tale previsione si applica agli utenti finali con consumi annui fino a 500 mc.

Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato in base al saggio degli interessi legali.

Per gli utenti finali con contratti di somministrazione in essere al momento dell'entrata in vigore del provvedimento (del. ARERA 86/13):

- a) il gestore può trattenere a titolo di deposito cauzionale, effettuando i relativi conguagli, le somme versate dagli utenti finali prima dell'entrata in vigore della delibera 86/13 a titolo di anticipo sui consumi o di garanzia;
- b) qualora i conguagli di cui alla precedente lettera a) debbano essere versati dal gestore all'utente finale, tali conguagli sono versati entro il 30 giugno 2014;
- c) qualora i conguagli di cui alla precedente lettera a) debbano essere versati dall'utente finale al gestore, tali conguagli sono effettuati rateizzandoli in almeno due bollette.

Il deposito cauzionale escusso, anche parzialmente, per morosità dell'utente finale, può essere reintegrato dal gestore rateizzando il relativo importo nelle bollette successive con rate costanti e un periodo minimo di rateizzazione pari a dodici (12) mesi, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell'utente finale di avvalersi della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile

Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura

Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della stessa

Qualora il punto di fornitura sul quale venga chiesto il subentro sia interessato da morosità ed il gestore abbia esercitato la facoltà di cui al comma 11.5 del REMSI vedere il paragrafo relativo alla morosità (Morosità disciplina REMSI deliberazione ARERA n. 311/2019/R/IDR) il gestore ha facoltà di:

- a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

Qualora il gestore eserciti le facoltà sopra indicate, il tempo di esecuzione del subentro decorre dalla data di ricevimento da parte del gestore:

- a) della documentazione di cui alla lettera a);
- b) dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla lettera b).

Tempo per la cessazione della fornitura

E' il tempo massimo a disposizione del gestore per disattivare la fornitura idrica, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente, salvo particolari esigenze dello stesso.

Allaccio alla pubblica fognatura

E' il tempo massimo tra la data di richiesta documentata da parte dell'utente e l'esecuzione dell'allaccio, nel rispetto delle disposizioni previste dai singoli regolamenti comunali, il cui stralcio dovrà essere riportato nelle singole carte.

Accessibilità al servizio (Scheda n. 2)

**Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)*

**Rimborso o indennizzo è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità*

**Qualora la tipologia standard sia generale non è previsto indennizzo.*

SCHEDA n. 2 bis ASPETTO DEL SERVIZIO: Accessibilità al servizio

**Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)*

**Rimborso o indennizzo è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità*

**Qualora la tipologia standard sia generale non è previsto indennizzo.*

Periodo di apertura al pubblico degli sportelli

Il gestore definisce i giorni e le ore di apertura degli sportelli (dedicati o partecipati) al pubblico, presso i quali è possibile effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, assicurando orari compatibili con le esigenze diversificate dell'utenza.

Sono stabiliti i seguenti giorni e orari di apertura: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8 alle 18 e sabato dalle ore 8 alle 13.

Dopo la realizzazione del servizio idrico integrato di ambito, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, i gestori assicurano un orario di apertura non inferiore alle 8 ore giornaliere nell'intervallo 8.00 - 18.00 nei giorni feriali, e non inferiore alle 4 ore nell'intervallo 8.00 - 13.00 il sabato.

Gli Enti di governo dell'ambito competenti per il relativo territorio, d'intesa con il gestore e le Associazioni dei consumatori, possono presentare motivata istanza di deroga dal rispetto degli obblighi concernenti l'orario minimo di apertura degli sportelli provinciali di cui ai precedenti commi 52.3 e 52.4.

Svolgimento di pratiche per via telefonica e/o per corrispondenza - servizio informazioni

Il gestore indica quali pratiche possono essere espletate per via telefonica ed in quali giorni ed orari nonché quelle che possono essere espletate per corrispondenza.

Dopo la realizzazione del servizio idrico integrato di ambito, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, i gestori assicurano un servizio informazioni per via telefonica per un orario di almeno 12 ore al giorno compreso il sabato.

Differenziazione delle forme e delle modalità di pagamento

Il gestore indica i giorni e le ore nelle quali è possibile effettuare il pagamento delle bollette presso gli sportelli aziendali o secondo altre modalità previste, il più possibile differenziate.

Il gestore garantisce all'utente finale almeno una modalità di pagamento gratuito della bolletta.

Il gestore mette a disposizione dell'utente finale medesimo almeno i seguenti mezzi di pagamento della bolletta:

- a carta bancaria e/o carta di credito;
- b domiciliazione bancaria;
- c bollettino postale ;
- d Pagamento Pagopa tramite avviso AGID pagabile in qualsiasi PSP

Dal 01/03/2021 le pubbliche amministrazioni devono rispettare il divieto di incassare in modalità diversa dalla modalità PAGOPA e di pubblicizzare l'IBAN.

L'unica eccezione agli obblighi di pagamento in modalità PAGOPA è la modalità di addebito diretto sul conto corrente (domiciliazione bancaria).

Tutte le modalità già esistenti potranno ancora essere utilizzate, con esclusione del bonifico bancario, ma tramite sistema PAGO PA.

Come pagare con PAGOPA:

1 PAGAMENTI SUL SITO O CON LE APP

<del_tuo_ente><di_poste> della tua Banca o degli altri canali di pagamento.

Potrai pagare con carte, conto corrente, CBILL.

2 PAGAMENTI SUL TERRITORIO

in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato.

Potrai pagare in contanti, con carte o conto corrente.

Presso l'ufficio Postale si potrà pagare sia con avviso Agid che con il nuovo bollettino postale nel formato Pago pa.

Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente finale un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

Facilitazioni per utenti particolari

Vengono indicate le possibilità offerte dal gestore per facilitare l'accesso di alcune categorie di utenti (es. portatori di handicap) ai servizi, quali:

- procedure e tempi di allacciamento, trasferimento, ripristino del servizio più rapidi rispetto a quelli espressi negli standard applicabili alla totalità della clientela per portatori di handicap e per i cittadini segnalati dai servizi sociali del Comune di appartenenza;
- facilitazioni di accesso ai servizi aziendali (rampe, servizi igienici, porte automatiche) per portatori di handicap;
- percorsi preferenziali agli sportelli per portatori di handicap e per cittadini con malattie o condizioni fisiche per le quali sono controindicate attese.

Rispetto degli appuntamenti concordati

Il gestore si impegna a rispettare gli appuntamenti concordati con l'utente.

Gli appuntamenti con gli utenti sono concordati, entro un periodo massimo differenziato in funzione della tipologia dell'intervento indicato, a partire dal giorno della richiesta, aumentabile per espressa richiesta dell'utente.

Viene, altresì, indicata la fascia oraria massima di disponibilità (che comunque non può essere superiore alle 4 ore) richiesta all'utente, da concordarsi anche in relazione alle esigenze di quest'ultimo. La percentuale annua degli appuntamenti rispettati sul totale degli appuntamenti concordati, (ad esclusione di quelli non rispettati per causa dell'utente), deve essere indicata nella raccolta dati annuale sulla qualità tecnica RQSII da inviare annualmente all'Autorità. (ARERA).

Tempi di attesa agli sportelli

Il gestore indica i tempi medi e massimi di attesa agli sportelli, in funzione della tipologia di sportello.

Risposta alle richieste scritte dagli utenti

Il gestore indica un tempo entro il quale si impegnano a rispondere alle richieste di informazioni pervenute per iscritto, che comunque deve essere inferiore a trenta giorni di calendario, decorrenti dall'arrivo della richiesta dell'utente (fa fede il timbro postale o la data di protocollo di arrivo al gestore) e può essere eccezionalmente anche il tempo di prima risposta.

Tutta la corrispondenza dovrà riportare l'indicazione del referente dell'utente ed il numero telefonico interno.

Risposta ai reclami scritti

Vengono indicati i tempi entro i quali il gestore si impegna a rispondere ai reclami, a seconda che la risposta stessa richieda o meno un sopralluogo (anche in questo caso fa fede la certificazione postale o la data di protocollo di arrivo al gestore ed il tempo stesso non può superare i trenta giorni di calendario), nella forma più adeguata.

Se la complessità del reclamo non consente il rispetto del tempo di risposta prefissato, l'utente viene tempestivamente informato sullo stato d'avanzamento della pratica di reclamo e sulla fissazione di un nuovo termine.

Rateizzazione dei pagamenti (rif. Articolo 42 del. 655/15)

Il gestore è tenuto a garantire all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi ed in conformità a quanto disposto per la periodicità di fatturazione spettante.

Qualora sussistano le condizioni di cui sopra, il gestore riconosce all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.

Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.

Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione del pagamento ai sensi delle condizioni contrattuali di fornitura viene segnalata con evidenza tale possibilità secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.1, lettera b). In particolare, qualora ricorrano le condizioni per richiedere la rateizzazione del pagamento ai sensi dell'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, nella bolletta vengono fornite almeno le seguenti informazioni all'utente finale:

- a) il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione;
 - b) la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo tra le parti;
 - c) gli interessi di dilazione applicati;
- a) l'indicazione del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.”.

Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

Gestione del rapporto contrattuale (Schede n. 3)

SCHEDA n. 3 ASPETTO DEL SERVIZIO: Gestione del rapporto contrattuale con l'utente

**Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)*

**Rimborso o indennizzo è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità*

**Qualora la tipologia standard sia generale non è previsto indennizzo.*

SCHEMA n. 3 bis ASPETTO DEL SERVIZIO: Gestione del rapporto contrattuale con l'utente

Rimborso forfetario* Rimborso variabile* Tipologia di rimborso

FATTORE DI QUALITÀ	INDICATORI DI QUALITÀ	STANDARD (unità di misura)	STANDARD (valori) *	TIPOLOGIA	NOTE	da €	ad €	€/giorno	Automatico	Su richiesta
Letture	Periodicità rilevazione letture	frequenza	a) per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;	Specifico						30 euro
			b) per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno.							
	Distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale:	frequenza	a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giorni solari; (Giugno-Dicembre)							
			b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari. (aprile-agosto-dicembre)							
	Tempo minimo di preavviso per i tentativi di raccolta della misura agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile		48 ore	Specifico						30 euro
Periodicità di fatturazione	Fatturazioni annuali a calcolo su dati stimati	N. bollette emesse nell'anno in base ai consumi medi	a) 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc; b) 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc; c) 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc; d) 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.	Specifico	Distinto per tipologia di fornitura - Utenze domestiche					30 euro

Fatturazioni annuali a calcolo su dati stimati	N. bollette emesse nell'anno in base ai consumi medi		Specifico	Distinto per tipologia difornitura - Utenze Altri usi	30 euro
Fatturazioni annuali a calcolo su dati stimati	N. bollette emesse nell'anno in base ai consumi medi		Specifico	Distinto per tipologia difornitura - Utenze Uso Agricolo	30 euro
Fatturazioni annuali a calcolo su dati stimati	N. bollette emesse nell'anno in base ai consumi medi		Specifico	Distinto per tipologia difornitura -	30 euro
Fatturazioni annuali a calcolo su dati stimati	N. bollette emesse nell'anno in base ai consumi medi		Specifico	Distinto per tipologia difornitura -	30 euro

Fatturazione con letture stimate

Fatturazioni annuali a calcolo su dati stimati	Numero di fatturazioni	massimo 1 fatturazione all'anno con lettura stimata (in caso di tentativo di lettura non andata a buon fine)	Generale	Distinto per tipologia difornitura - Utenze domestiche	
Fatturazioni annuali a calcolo su dati stimati	Numero di fatturazioni	massimo 1 fatturazione all'anno con lettura stimata (in caso di tentativo di lettura non andata a buon fine)	Generale	Distinto per tipologia difornitura - Utenze Altri usi	
Fatturazioni annuali a calcolo su dati stimati	Numero di fatturazioni	massimo 1 fatturazione all'anno con lettura stimata (in caso di tentativo di lettura non andata a buon fine)	Generale	Distinto per tipologia difornitura - Utenze Uso Agricolo	
Fatturazioni annuali a calcolo su dati stimati	Numero di fatturazioni	massimo 1 fatturazione all'anno con lettura stimata (in caso di tentativo di lettura non andata a buon fine)	Generale	Distinto per tipologia difornitura -	

Fatturazioni annuali a calcolo su dati stimati Numero di fatturazioni massimo 1 fatturazione all'anno con lettura stimata (in caso di tentativo di lettura non andata a buon fine) Generale Distinto per tipologia di fornitura -

**Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)*

Fatturazione e lettura contatori

Il gestore indica, per ogni tipologia di utenza, la periodicità della fatturazione, che deve avere cadenza almeno semestrale, le modalità di rilevazione dei consumi e di svolgimento del procedimento di fatturazione.

Le periodicità di fatturazione sono così stabilite:

- a) 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- b) 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
- c) 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
- d) 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.

La fattura deve essere emessa entro 45 giorni solari decorrenti dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura.

Nel caso di chiusura del rapporto contrattuale (cessazione, voltura) l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura coincide con il giorno di esecuzione della voltura o della disattivazione della fornitura.

Qualora il gestore non rispetti le periodicità di fatturazione l'utente ha diritto all'indennizzo automatico di € 30,00.

Qualora il gestore non rispetti i tempi di emissione delle fatture l'utente ha diritto all'indennizzo automatico di € 30,00/60/90 a seconda del ritardo (si rimanda al paragrafo "Indennizzo automatico da erogare in caso di mancato rispetto di uno standard specifico" nella sezione II).

La lettura dei contatori deve essere effettuata almeno due volte l'anno e sono così stabilite:

- a) per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;

b) per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno.

Il gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale:

a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giorni solari; (Giugno-Dicembre)

b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari. (aprile-agosto-dicembre)

E' assicurata all'utente, almeno nei casi di collocazione in proprietà privata del contatore, la possibilità di autolettura.

Vengono, altresì, indicate le modalità con le quali l'utente può comunicare i propri consumi.

Si rimanda al paragrafo "Regolazione delle misure" per gli approfondimenti sull'argomento, gli standard e gli indennizzi automatici spettanti

Fatturazione dei consumi in acconto con letture stimate:

In base all'articolo 11.1 del TIMSI, in caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture, relativamente ad un determinato intervallo temporale interessato dalla fatturazione, i gestori procedono alla stima dei dati di misura calcolando il consumo stimato C_s come segue:

$$C_s = C_a / 365 * N_s$$

Dove:

- 1 C_a è il consumo medio annuo di cui al precedente Articolo 10 valido per l'anno corrente
- 2 N_s rappresenta l'intervallo temporale in giorni solari per cui è necessario effettuare la stima

$$C_a = [(mis_2 - mis_1) / N_g] * 365$$

dove:

- N_g è il numero di giorni solari intercorrenti tra le date di raccolta di mis_1 e mis_2 ;
- mis_2 rappresenta il più recente dato di misura validato disponibile al gestore, ottenuto da misura effettiva (raccolta o autolettura);
- mis_1 rappresenta il più recente dato di misura validato disponibile al gestore antecedente a mis_2 , ottenuto da misura effettiva (raccolta o autolettura), tale che N_g sopra definito sia pari ad almeno 300 giorni solari.

In base all'articolo 11.2 del TIMSI, è consentito al gestore di applicare criteri di stima migliorativi rispetto a quello definito sopra eventualmente tenendo in considerazione anche gli effetti della stagionalità, a condizione che:

- 1 il criterio scelto sia tale da garantire che il consumo totale stimato sull'anno solare sia pari al consumo medio annuo C_a ovvero:

$$\sum_{i=1}^{365} C_{si} = C_a$$

dove:

- C_{si} rappresenta il consumo giornaliero stimato dal gestore per il giorno i dell'anno solare;

- 2 siano disponibili curve di consumo consolidate per la tipologia di utenza in considerazione.

Il gestore attualmente definisce le letture stimate in base alla media di consumo giornaliero calcolata sull'ultimo periodo fatturato all'utente. Qualora l'ultimo periodo fatturato fosse interessato da perdite il gestore utilizza la media di consumo giornaliero calcolata sul periodo immediatamente precedente. In caso di nuova attivazione, per il primo periodo fatturato il consumo stimato viene calcolato in base alla media giorno comunicata dall'utente all'atto della richiesta di attivazione o in assenza alla media standard relativa alla tipologia utenza.

Malfunzionamento del misuratore e letture ricostruite

Qualora il gestore, in seguito alla sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante, debba procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, tale ricostruzione deve essere effettuata mediante il consumo stimato Cs di cui al comma 11.1, a partire dalla data dell'ultimo dato di misura disponibile; in questo caso non è ammessa l'applicazione dei criteri migliorativi di cui al comma 11.2.

Il gestore garantisce l'installazione, il buon funzionamento, la manutenzione e la verifica dei misuratori, anche laddove richiesta dall'utente finale.

Il gestore è tenuto a rispettare i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici sui misuratori ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93, in alternativa garantisce la sostituzione del misuratore utenza al compimento dei dieci anni di vetustà.

Strumento di calcolo per i condomini (delibera 609/2021)

E' fatto obbligo per il gestore di mettere a disposizione dell'utenza condominiale o suo delegato uno strumento di calcolo di semplice utilizzo che consenta la ripartizione degli importi fatturati tra ciascuna utenza indiretta secondo i criteri stabiliti nel TICSI.

Lo strumento di calcolo dovrà prevedere l'inserimento delle seguenti informazioni:

- numero di unità immobiliari suddivise per tipologia di utenza,
- consumo (rilevato o stimato) di ciascuna unità immobiliare
- per le sole utenze domestiche, numerosità degli abitanti a cui si applica la tariffa pro capite.

Detto strumento dovrà essere costantemente aggiornato con l'articolazione tariffaria approvata e applicabile dal gestore.

Il gestore comunica in fattura la disponibilità dello strumento di calcolo indicando l'indirizzo web presso cui ottenerlo.

L'accesso allo strumento di calcolo dovrà essere consentito a tutti gli interessati, con particolare riferimento ad amministratori di condominio, referenti dell'utenza raggruppata, singole utenze indirette, società di contabilizzazione.

Verifica del contatore

Vengono indicate le condizioni alle quali l'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del gestore.

Consumi anomali

Il gestore indica il tempo massimo di intervento per la verifica del contatore, fissato a partire dalla segnalazione richiesta dall'utente, il quale ha facoltà di presenziare alla prova di verifica.

Vengono, altresì, indicate le modalità con le quali il gestore comunica all'utente i risultati della verifica e quelle di ricostruzione dei consumi non correttamente misurati.

Tempo intervento entro le 24 ore.

Qualora il misuratore si rivelasse funzionante in seguito a verifica richiesta dall'utente, il gestore può addebitare all'utenza la seguente cifra come contributo all'attività di verifica:

Di norma non viene richiesto ulteriore contributo.

Qualora siano richiesti dall'utente finale controlli in contraddittorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17, il gestore (ove venga previsto il suo intervento) è tenuto al rispetto dello standard relativo al tempo di intervento per la verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di richiesta di intervento da parte della Camera di commercio e la data di intervento del gestore per la rimozione dello strumento di misura da sottoporre a verifica.

Nei casi di controlli di cui all'articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17, eseguiti in contraddittorio, il gestore è tenuto ad inviare all'utente finale la comunicazione avente ad oggetto l'esito della verifica dello strumento di misura nel rispetto dello standard relativo al tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell'esito trasmesso dalla Camera di commercio e la data di invio all'utente finale dell'esito medesimo.

Qualora siano richiesti dall'utente finale controlli in contraddittorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17, il gestore è tenuto al rispetto dello standard relativo al tempo di sostituzione del misuratore, qualora il controllo da parte della Camera di commercio accerti il non corretto funzionamento dello strumento di misura e il gestore medesimo decida di procedere alla sostituzione in luogo della riparazione.

Verifica del livello di pressione

Vengono indicate le condizioni alle quali l'utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna.

Il gestore indica il tempo massimo entro il quale provvedono ad effettuare tale verifica, a partire dalla richiesta dell'utente.

Qualora sia necessaria la presenza dell'utente, tale tempo coincide invece con il periodo massimo entro il quale il gestore è tenuto a concordare l'appuntamento con l'utente.

Rettifiche di fatturazione

Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, la individuazione e correzione degli stessi avviene d'ufficio, anche mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura.

Per i casi in cui l'errore venga segnalato dall'utente, sono indicati i tempi massimi di rettifica della fatturazione riconosciuta errata dalle aziende decorrenti dalla data della comunicazione da parte dell'utente (fa fede il timbro postale o, in caso di presentazione direttamente agli uffici dell'azienda, la data di protocollo della comunicazione).

Sono altresì fissati i tempi massimi per la restituzione dei pagamenti in eccesso a partire dal momento in cui viene segnalato l'errore di fatturazione.

La rettifica della fatturazione ed il relativo rimborso possono essere effettuati con la fattura successiva, salvo espressa diversa richiesta da parte dell'utente.

Prescrizione biennale delle fatture

Dal 01/01/2020 è entrata in vigore per il settore idrico la nuova disciplina sulle prescrizioni biennali disciplinate dall'articolo 1 comma 4 della legge 27 dicembre 2017_n.205 (Legge di bilancio 2018 n. 205/17).

Tale disciplina si applica:

- a) gli utenti domestici di cui all'articolo 2 del TICSI;
- b) le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
- c) i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 206/2005.

Per tutti gli utenti diversi dalle categorie indicate sopra continuano ad applicarsi le prescrizioni quinquennali.

La prescrizione biennale decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione RQSIH vigente, ciò significa che il conteggio della prescrizione inizia a decorrere 45 giorni dopo la fine del periodo da fatturare e termina dopo due anni.

Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente e la relativa tariffa sia riscossa dal gestore del servizio di acquedotto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 156 del d.lgs. 152/06, il gestore del servizio di acquedotto è il referente unico dell'utente finale per gli obblighi informativi oggetto del presente provvedimento

Obblighi del gestore in caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni:

1 Il gestore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi, differenziandoli dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni. A tal fine il gestore può, in alternativa:

- a emettere una fattura contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di due anni oppure
- b dare separata e chiara evidenza degli importi per consumi risalenti a più di due anni all'interno di una fattura relativa anche a consumi risalenti a meno di due anni.

1 Il gestore è tenuto ad integrare la fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente:

a) il seguente avviso testuale: *“La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].”*;

b) l'ammontare degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni;

c) una sezione recante un *format* che l'utente finale può utilizzare al fine di eccepire la prescrizione; tale *format* deve essere inoltre disponibile nel sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici presenti sul territorio;

d) l'indicazione di un recapito postale o fax e un indirizzo di posta elettronica del gestore o una modalità telematica, a cui sia possibile inviare i documenti di cui alla precedente lettera c) o un eventuale testo redatto dall'utente finale con cui quest'ultimo intenda eccepire la prescrizione.

Gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni sono esclusi dall'ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali servizi di incasso pre-autorizzati SEPA *Direct Debit* – SDD (domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito), anche nel caso in cui fossero la modalità indicata dall'utente finale relativamente alle fatture di periodo e di chiusura.

È fatta salva la facoltà del gestore di rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto di credito relativamente agli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni. In tal caso il gestore è tenuto a fornirne puntuale informazione all'utente finale, specificando l'ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni. Tale comunicazione sostituisce gli obblighi di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2.

Con riferimento alle utenze condominiali, il gestore invia l'informativa contenente l'avviso relativo alla possibilità di eccepire la prescrizione anche a eventuali soggetti terzi che si occupino della ripartizione dei consumi

Obblighi del gestore in caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione. Nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, per i quali il gestore ritiene non essere maturata la prescrizione in ragione della presunta sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento, il gestore è tenuto ad integrare la fattura recante tali importi con una pagina iniziale aggiuntiva contenente il seguente avviso testuale:

“La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione biennale, di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19), per cause ostative ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento.”;

Inoltre la suddetta comunicazione deve contenere i seguenti elementi:

-ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni;

-la motivazione che ha determinato la comunicazione per cause ostative in applicazione della disciplina primaria e generale di riferimento, anche indicando la disposizione normativa che assume rilievo nel caso specifico;

d) una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al gestore nonché un recapito postale o fax e un indirizzo di posta elettronica del gestore o una modalità telematica a cui far pervenire il reclamo medesimo.

Reclami interessati da prescrizione.

Si rimanda al paragrafo “La gestione dei reclami, richieste scritte di informazioni richieste rettifica fatturazione.”

Costituzione in mora interessata da prescrizione.

Si rimanda al paragrafo “Morosità disciplina REMSI deliberazione ARERA n. 311/2019/R/IDR”.

Morosità disciplina REMSI deliberazione ARERA n. 311/2019/R/IDR

In

caso di morosità di un utente disalimentabile è prevista la limitazione, sospensione o disattivazione del servizio:

Limitazione della fornitura è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;

Sospensione del servizio è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal gestore;

Disattivazione della fornitura è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;

Il gestore indica i mezzi con i quali è preavvisato l'utente degli interventi di limitazione/sospensione/disattivazione e le modalità per evitarli.

Il gestore comunica le modalità ed i tempi per il ripristino della fornitura, che dovrà avvenire entro due giorni feriali dal pagamento ovvero a seguito di intervento dell'Autorità competente.

In quest'ultimo caso, è facoltà del gestore porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura, comunicati in forma scritta all'utente.

Il gestore individua procedure specifiche per i casi di erronea azione per morosità.

In nessun caso è addebitabile all'utente subentrante la morosità pregressa.

Nel caso in cui l'utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità faccia richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura, il gestore ha facoltà di non procedere

all'esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della fattura non saldata sul primo punto di fornitura.

Qualora venga richiesto un subentro su un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di:

a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;

b) non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità

immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

Qualora il gestore eserciti le facoltà sopra indicate, il tempo di esecuzione del subentro decorre dalla data di ricevimento da parte del gestore:

a) della documentazione di cui alla lettera a);

b) dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla lettera b).

Si riportano di seguito nel dettaglio le fasi, i tempi e le azioni per la corretta gestione morosità:

Rif. Normativi: Delibera ARERA 311/2019 e allegato REMSI

1 Sollecito bonario di pagamento (rif. art.3) :

In caso di morosità dell'utente finale, **trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura** il gestore può inviare all'utente medesimo - salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione ai sensi dell'articolo 42 del RQSII - un primo **sollecito bonario di pagamento**, mediante **raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata**, nel quale devono essere almeno riportati:

- trascorsi **almeno dieci (10) giorni** solari dalla scadenza della fattura
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata,
- il sollecito deve contenere il contenuto minimo essenziale:
 - a il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo totale da saldare
 - b Tra il contenuto minimo si deve indicare il **termine ultimo entro cui**, in costanza di mora, il **gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora**
 - i. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, corrispondente al primo giorno successivo a quello di scadenza della fattura non pagata;
 - ii. le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati, tenuto conto anche del periodo minimo di preavviso fissato dalla normativa vigente (di cui all'articolo 4.6), e, in particolare, comunicando gli effetti - in caso di perdurante inadempimento - della procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura di cui agli Articolo 7 e Articolo 8;
 - c le modalità, di cui al successivo Articolo 6, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento
 - d il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto della comunicazione;
 - e i recapiti del gestore ai quali l'utente finale possa comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero in quanto è stata richiesta al gestore medesimo rateizzazione del pagamento ai sensi dell'articolo 42 del RQSII.

1 Procedura per la costituzione in mora (rif. art. 4)

In caso di morosità dell'utente finale il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora, con le modalità di cui al presente Articolo, **solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui al precedente Articolo 3.**

- solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento
- decorsi **almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura**, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata:
- all'utente finale moroso
- Contenuto minimo essenziale della costituzione in mora:
 - a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo oggetto di costituzione in mora, dando separata evidenza agli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente, pur avendone il diritto, non abbia eccepito la prescrizione di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17);
 - b) il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
 - c) il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando:
 - i. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, tenuto conto del ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento di cui al precedente Articolo 3;
 - iii. le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati, tenuto conto del periodo minimo di preavviso fissato dalla normativa vigente di cui al successivo comma 4.6;
 - d) la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;
 - e) la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora e il relativo piano di rateizzazione secondo le modalità individuate al successivo Articolo 5;
 - f) le modalità, di cui al successivo Articolo 6, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;

g) le modalità e le tempistiche con cui l'utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura, anche precisando:

i. i termini per concordare con il gestore medesimo - qualora il misuratore sia posto in luogo non accessibile - data e ora dell'appuntamento necessario per effettuare l'installazione del limitatore di flusso;

ii. la necessità di far pervenire al gestore una dichiarazione in ordine al numero di persone che compongono l'utenza (ove il medesimo non sia già dotato delle anagrafiche utenti recanti il dettaglio delle informazioni all'uopo necessarie);

h) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;

i) i nei quali l'utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico;

j) i recapiti ai quali l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore:

i. è infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stato inviato al medesimo gestore un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali, o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4.4;

ii. è parzialmente errata in quanto l'utente medesimo è un utente finale non disalimentabile come definito al precedente comma 2.1;

k) il riferimento, in caso di utenti diretti, all'eventuale quota di bonus sociale idrico non ancora erogata trattenuta dal gestore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.2

• **Il termine ultimo**, entro cui l'utente finale è tenuto a saldare, salvo quanto disposto dall'Articolo 5, i pagamenti pregressi insoluti, **non può essere inferiore a quaranta (40) giorni solari**, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento di cui all'Articolo 3. (rif. art.4.6)

a Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il gestore allega alla comunicazione il seguente avviso testuale: *“Gli importi per consumi risalenti a più di due anni oggetto della presente comunicazione di costituzione in mora possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in allegato, ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].*

Il gestore **può richiedere agli utenti** non disalimentabili, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:

- a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento di cui al precedente Articolo 3 e della comunicazione di costituzione in mora di cui al comma 4.5;
- b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

Il gestore **può richiedere all'utente finale domestico residente disalimentabili** (diversi dagli utenti non disalimentabili aventi diritto al bonus sociale), in aggiunta agli importi di cui sopra, unicamente il pagamento:

- a) dei costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore, nei casi di cui ai successivi commi 7.3, lettera b), e 7.4;
- b) dei costi di sospensione/disattivazione della fornitura e dei costi per il ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute.

In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente finale moroso eventuali penali.

La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione. Fermi restando gli obblighi di risposta motivata, tale disposizione non si applica nei seguenti casi:

- a) l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro;
- b) il reclamo sia stato inviato dall'utente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. L'utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.

1 Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora

Il gestore è tenuto a garantire all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici (12) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell'utente finale di avvalersi di piani di rateizzazione personalizzati o della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.

PROCEDURE PER GLI UTENTI FINALI MOROSI DISALIMENTABILI

1 ***Procedura per la limitazione la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile (Articolo 7)***

La sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'utente finale può essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:

- a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente Articolo 4;
- b) successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
- c) siano decorsi i termini di cui al precedente comma 4.6, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui al precedente Articolo 6 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente Articolo 5. (rif. 7.1)

Utenti domestici residenti disalimentabili:

In aggiunta alle condizioni di cui sopra per gli utenti finali domestici residenti (disalimentabili) **la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente:**

- a) al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all'annualità precedente rispetto all'anno di costituzione in mora;
- b) all'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);
- c) all'invio, da parte del gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell'eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura. (rif. 7.2)

Inoltre per quanto riguarda le **spese** per la procedura di limitazione:

a) nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora di cui al precedente Articolo 4 per un periodo di 18 mesi:

- i. **le spese per la procedura di limitazione**, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico del gestore e ammesse a riconoscimento tariffario secondo i criteri stabiliti dall'Autorità;
- ii. il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venticinque (25) giorni solari dall'intervento di limitazione;

b) nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino di oltre tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata:

- i. **le spese per la procedura di limitazione**, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico dell'utente;
- ii. il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venti (20) giorni solari dall'intervento di limitazione.

Al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 7.1 e 7.2, lettere a) e b), la procedura sopra descritta relativa agli utenti domestici residenti disalimentabili trova comunque applicazione per tutte le utenze domestiche residenti morose (diverse da quelle non disalimentabili) che:

- a) risultino servite da gestori per i quali l'Autorità abbia accolto (previa valutazione sistematica delle misure proposte per il riequilibrio della gestione) l'istanza presentata dall'Ente di governo dell'ambito competente per il riconoscimento di costi di morosità superiori a quelli stabiliti in modo parametrico dall'Autorità nel metodo tariffario *pro tempore* vigente;
- b) non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa;
- c) risultino destinatarie di almeno una procedura di costituzione in mora di cui al precedente Articolo 4 nell'arco di 18 mesi.

In costanza di mora delle utenze domestiche residenti, diverse da quelle non disalimentabili, il gestore **non può procedere alla disattivazione della fornitura** e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore, fatto salvo il caso in cui:

- a) dopo l'intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso;
- b) le medesime utenze non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa.

Utenti condominiali:

In aggiunta a quanto previsto dal comma 7.1, **in caso di morosità delle utenze condominiali**, il gestore, in sede di prima applicazione della nuova disciplina in materia di morosità:

- a) non può attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi: i) siano effettuati - entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora - in un'unica soluzione; ii) siano pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto;
- b) ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora - entro sei (6) mesi a far data dall'avvenuto pagamento parziale - non si provveda al saldo dell'importo dovuto.

Nel caso di utenze condominiali, l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, promuove - ove tecnicamente fattibile - l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva, tali da consentire un rafforzamento delle tutele per le utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi.

Spetta, altresì, al competente Ente di governo dell'ambito la verifica dei casi in cui si rinvenga la mancanza della condizione di fattibilità tecnica per procedere alla limitazione ovvero per la promozione della disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali.

La disattivazione, ovvero la sospensione della fornitura, non può essere eseguita:

- a) qualora decorso il termine ultimo previsto dalla costituzione in mora (di cui al comma 4.6), l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione entro i termini;
- b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII;
- c) nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.

La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo previsto dalla costituzione in mora (di cui al comma 4.6) entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.

Qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, purché tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe.

PROCEDURE PER GLI UTENTI FINALI MOROSI NON DISALIMENTABILI

1 *Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile (Articolo 8)*

Utenti finali non disalimentabili:

- a) utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell'Articolo 7, comma 7.1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;1
- b) utenze ad "Uso pubblico non disalimentabile" di cui all'Articolo 8, comma 2, del TICS

In caso di morosità dell'utente domestico residente non disalimentabili, il gestore può procedere alla limitazione della fornitura idrica (volta comunque ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua) qualora risultino verificate le seguenti condizioni:

- il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso
- il gestore vanta un credito nei confronti dell'utente finale anche successivamente all'escussione del deposito cauzionale;
- sia decorso il termine ultimo per la costituzione in mora di cui al comma 4.6, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui all'Articolo 6 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente Articolo 5.

In nessun caso il gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di un utente finale non disalimentabile

La limitazione della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, di cui al comma 4.6, entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.

La limitazione della fornitura non può essere eseguita:

- a) qualora decorso il termine ultimo di cui al comma 4.6, l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
- b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII.

TEMPISTICHE E MODALITÀ PER IL RIPRISTINO O LA RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA LIMITATA, SOSPESA O DISATTIVATA PER MOROSITÀ

Il gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute e della comunicazione di avvenuto pagamento come di seguito indicato:

L'avvenuto pagamento può essere comunicato al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo *e-mail*, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.

Il gestore può in ogni caso richiedere all'utente finale, successivamente alla riattivazione della fornitura, l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità: entro 2 giorni feriali.

Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a limitazione/sospensione/disattivazione per morosità è

il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute e la data di riattivazione della fornitura

Le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal gestore come pervenute il giorno successivo.

Indennizzi

Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro trenta (30):

- a) in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
- b) in tutti i casi in cui in relazione ad un utente finale domestico residente il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità, eccetto i seguenti casi:
 - dopo l'intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso;
 - le medesime utenze non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa.
- c) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
- d) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'utente finale ha provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità previste

Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro dieci (10) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:

- a) in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
- b) l'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste;
- d) non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento di cui al precedente Articolo 3.

Il gestore non può richiedere all'utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente ai sensi del presente Articolo.

L'indennizzo automatico deve essere corrisposto all'utente finale nei tempi e con le modalità di cui al Titolo X del RQSII.

Nel documento di fatturazione o comunque nella comunicazione di accompagnamento deve essere indicato:

- a) come causale della detrazione *“Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora”*;
- b) che *“La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per l'utente finale di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito”*.

Continuità del servizio (Scheda n. 4 -4bis-4ter)

SCHEDA n. 4 ASPETTO DEL SERVIZIO: Continuità del servizio

**Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)*

**Rimborso o indennizzo è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità*

**Qualora la tipologia standard sia generale non è previsto indennizzo.*

SCHEDA n. 4 bis ASPETTO DEL SERVIZIO: Continuità del servizio

**Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)*

**Rimborso o indennizzo è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità*

**Qualora la tipologia standard sia generale non è previsto indennizzo.*

SCHEDA n. 4 ter ASPETTO DEL SERVIZIO: Continuità del servizio

**Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)*

**Rimborso o indennizzo è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità*

**Qualora la tipologia standard sia generale non è previsto indennizzo.*

Continuità e servizio di emergenza

Il gestore fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del servizio può essere imputabile solo a eventi di forza maggiore, a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio, fornendo adeguate e tempestive informazioni all'utenza.

Comunque, il gestore si impegna, qualora ciò si dovesse verificare, a limitare al minimo necessario i tempi di disservizio, sempre compatibilmente con i problemi tecnici insorti.

Qualora, per i motivi sopra esposti, si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio idropotabile per un tempo limite da indicare non superiore alle 48 ore, il gestore è tenuto ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza, nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità sanitaria.

Tempi di preavviso per interventi programmati

Vengono indicate, con un periodo di tempo indicato dal gestore non inferiore a due giorni di anticipo, le modalità di preavviso di lavori da effettuare sulla rete, ove non sia possibile adottare accorgimenti per evitare sospensioni dell'erogazione del servizio.

Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura: almeno 48 ore di preavviso

Standard specifico

E' il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui viene avvisato ciascun utente finale ed il momento in cui si verifica la singola interruzione della fornitura oggetto del preavviso.

Durata delle sospensioni programmate

Il gestore indica i tempi di durata massima delle interruzioni programmate, che comunque non devono essere superiori a 24 ore.

Durata massima della singola sospensione programmata: 24 ore

Standard specifico

E' il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione programmata, ed il momento di ripristino della fornitura, per ciascun utente finale interessato.

Attivazione servizio sostitutivo di emergenza

Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile : entro 48 ore

Standard specifico

E' il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione - sia essa programmata o non programmata - e il momento in cui viene attivato il servizio sostitutivo di emergenza, per ciascun utente finale interessato.

Pronto intervento

Il gestore comunica la disponibilità di servizi di pronto intervento e relative modalità di accesso in tutti i periodi dell'anno e del giorno.

Il servizio è garantito 24h/24h.

Indicare numero per contattare il Pronto intervento_3493068717_____

Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento: tempi massimi di intervento 3 ore

Calcolate a partire dall'inizio della conversazione telefonica con l'operatore di pronto intervento.

Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI) ≤ 120 secondi

Tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche con risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione.

Vengono inoltre indicati sia per servizio di acquedotto che di fognatura:

- il tempo massimo per primo intervento in caso di situazioni di pericolo, connesse anche al determinarsi di situazioni di qualità dell'acqua nocive per la salute umana;
- le prime indicazioni comportamentali fornite dai tecnici, nel caso di più segnalazioni contemporanee di pericolo e di un conseguente aumento del tempo di intervento ;

- il tempo massimo, dalla segnalazione, per primo intervento in caso di guasto del contatore o di altri apparecchi accessori di proprietà del gestore installati fuori terra;
 - il tempo massimo, dalla segnalazione, per primo intervento in caso di guasto o occlusione di tubazione o canalizzazione interrata;
 - il tempo massimo per il ripristino del servizio interrotto a seguito di guasto;
 - il tempo massimo per avvio interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti.
- Viene, altresì, indicato il numero telefonico, attraverso il quale l'utente può accedere al servizio.

Crisi idrica da scarsità

In caso di scarsità, prevedibile o in atto, dovuta a fenomeni naturali o a fattori antropici comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il gestore, con adeguato preavviso, deve informare l'utenza, proponendo all'Autorità concedente le misure da adottare per coprire il periodo di crisi.

Tali misure possono comprendere:

- invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali;
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi;
- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete;
- turnazione delle utenze.

Servizio preventivo di ricerca programmata delle perdite

Le aziende effettuano, secondo propri piani di intervento, un servizio di ricerca programmata delle perdite sulle reti di acqua potabile e reflua, indicando **nella raccolta RQTI (Qualità Tecnica) i km di rete ispezionata ed i risultati della ricerca.**

Regolazione delle Misure utenza TIMSI (Scheda n. 5)

SCHEDA n. 5 ASPETTO DEL SERVIZIO: Standard sulla raccolta delle misure

Standard specifici sulle misure utenza.

Frequenze di rilevazione:

Il gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:

- a) per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;
- b) per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno.

Per le nuove attivazioni della fornitura, il gestore è tenuto a effettuare un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di attivazione. L'obbligo di cui al precedente capoverso (rilevazione in caso di nuova attivazione) si intende assolto anche qualora la misura sia stata comunicata dall'utente tramite autolettura e successivamente validata dal gestore.

Distanze temporali minime:

Il gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra i tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale:

- a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giorni solari; (circa Giugno/luglio-Dicembre/Gennaio)
- b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari. (aprile-agosto-dicembre)

È ammesso l'utilizzo, da parte del gestore, di distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale differenti da quelle già previste dalla normativa in vigore nelle seguenti particolari casistiche:

- a) laddove il gestore garantisca, per quell'utente finale, un numero di tentativi di raccolta della misura superiore al numero minimo previsto per la corrispondente fascia di consumo; in tal caso il gestore deve garantire una sufficiente distribuzione delle letture nel corso dell'anno;
- b) per specifiche tipologie di utenti finali, che presentano un profilo di consumo fortemente variabile nel corso dell'anno, con rilevanti scostamenti dal consumo medio giornaliero;
- c) con riferimento alla fattispecie prevista alla lettera b), laddove l'utilizzo di distanze temporali differenti sia giustificato da esigenze operative e documentabili del gestore, volte all'ottimizzazione della pianificazione dell'attività di misura, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento dei costi operativi, e comunque garantendo una sufficiente distribuzione delle letture nel corso dell'anno.

Preavviso in caso di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile:

Nell'espletamento delle attività programmate di raccolta della misura il gestore è tenuto a:

- i) dare informazione preliminare agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, dei tentativi di raccolta della misura, comunicando loro il giorno e la fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure; tale comunicazione deve
- iii) dotarsi di modalità che permettano la produzione da parte del gestore di evidenza, in caso di contenzioso, della misura espressa dal totalizzatore raccolta e utilizzata ai fini della fatturazione (ad esempio mediante documentazione fotografica o specifiche funzionalità software in caso di rilevazione da remoto).

Ripasso misuratore non accessibile o parzialmente accessibile:

Con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, il gestore è tenuto a effettuare, un ulteriore tentativo di raccolta della misura (c.d. "ripasso") nel caso di almeno due tentativi di raccolta falliti consecutivi - in assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito -, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale.

Tale ulteriore tentativo non concorre al calcolo delle distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi.

Gli obblighi di "ripasso" si intendono assolti, nei seguenti casi:

- a) laddove, nel periodo intercorrente rispetto all'ultimo tentativo fallito, il gestore acquisisca e validi una misura comunicata con autolettura;
- b) laddove il gestore garantisca, per quell'utente finale, un numero di tentativi di raccolta della misura superiore al numero minimo previsto, per la corrispondente fascia di consumo;
- c) per utenze di tipo stagionale o altre specifiche tipologie di utenza, per le quali le probabilità di fallimento dell'ulteriore tentativo di lettura siano elevate, anche sulla base dell'esperienza del gestore.

Autoletture

Il gestore è tenuto a mettere a disposizione degli utenti finali la possibilità di autolettura dei misuratori di utenza, contemplando almeno le seguenti modalità: messaggio SMS, telefonata e apposite maschere web sul proprio sito internet, disponibili per 365 giorni all'anno e 24 ore su 24. La possibilità di comunicare l'autolettura, inoltre, deve essere disponibile anche presso gli sportelli del gestore.

Modalità di comunicazione dell'autolettura:

Numero cellulare per sms 3493068717_____

Numero telefonico __34930668717_____

Maschere web_ Sito SIEL SRL Comune Siligo

Presso gli sportelli indicati nel paragrafo "accessibilità al servizio".

Il gestore fornisce immediato riscontro all'utente finale sulla mancata presa in carico della misura da autolettura al momento stesso della comunicazione, nei casi in cui le modalità utilizzate per tale comunicazione siano integrate con i sistemi informativi del gestore.

La misura comunicata con l'autolettura che è risultata validata è equiparata a un dato di misura ottenuto in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o tramite telelettura.

Mancata validazione autolettura

In caso di mancata validazione il gestore fornisce riscontro all'utente finale entro nove giorni lavorativi dalla ricezione dell'autolettura con le medesime modalità di comunicazione utilizzate dall'utente o ad altro contatto personale fornito dall'utente medesimo.

Laddove non sia possibile utilizzare tali modalità, la comunicazione andrà fornita nella prima fattura emessa, specificando espressamente le motivazioni del rifiuto.

Standard specifici garantiti all'utente in caso di mancato rispetto degli standard sulle frequenze di rilevazione e sul preavviso:

Indicatore		Standard specifico	
SR	Numero minimo di tentativi di raccolta della misura	SR1: relativo a utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc SR2: relativo a utenti finali con consumi	2/anno 3/anno

	medi annui superiori a 3.000 mc	
SP	Tempo minimo di preavviso per i tentativi di raccolta della misura agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile	48 ore

In caso di mancato rispetto dei tre standard (SR1,SR2,SP) di cui sopra l'utente avrà diritto all'indennizzo automatico di € 30,00 di cui al RQSII delibera 655/2015 che il gestore dovrà erogare in bolletta. (indennizzo introdotto dalla deliberazione ARERA 609/2021 Integrazione disciplina misura TIMSI delibera 2018/2016).

Perdite occulte -Delibera 609/2021 Integrazione disciplina misura TIMSI delibera 2018/2016 articolo 19 TIMSI.

Perdite occulte sono le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell'utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all'utente per il controllo dei beni di proprietà”;

Tutele in caso di perdite occulte:

Il gestore ha l'obbligo di esplicitare in sede di stipula del contratto e di descrivere sul proprio sito istituzionale – indicando in bolletta l'indirizzo della pagina del sito dedicata – i contenuti delle tutele previste in caso di perdite occulte, e in particolare la quantificazione dell'extra-consumo che permette l'attivazione della tutela:

In caso di consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento.

In alternativa indicare quantificazione_____.

- Si indicano di seguito le modalità e le tempistiche per accedere alla tutela per perdite occulte:
- comunicazione via pec_sielsiligo@pec.net_____
- comunicazione raccomandata__SIEL SRL VIA AZUNI N° 20 07040 SILIGO
- comunicazione allo sportello__SIEL SRL VIA AZUNI N° 20 07040 SILIGO_ _____
- Oggetto della comunicazione: utenza XXXX - Richiesta sgravio per perdite occulte
- Contenuto minimo della comunicazione:
- Codice cliente, codice utenza, indirizzo utenza, matricola contatore.
- Dichiarazione di perdita occulta scoperta in data gg/mm/aaaa.
- Dichiarazione di riparazione della perdita occulta avvenuta in data: gg/mm/aaaa
- Lettura alla data della riparazione (tale lettura segnerà la fine del periodo ricalcolato con la modalità perdita occulta).
- Richiesta di sgravio

- Si indicano di seguito presenza di forme assicurative o fondi appositi per il ristoro di tali perdite - laddove esistenti

Si indicano di seguito formule di rateizzazione o di sconto - con franchigia o meno - predisposte per il medesimo obiettivo.

Condizioni per chiedere le tutele:

In caso di consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, l'utente ha la facoltà di richiedere l'attivazione delle tutele previste in caso di perdite occulte.

Consumo medio giornaliero di riferimento: E' il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo (al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi, associabili per esempio ad utenze stagionali).

Nel caso di nuove attivazioni, è determinato sulla base della media della tipologia di utenza.

Livelli minimi di tutela che il gestore deve obbligatoriamente garantire:

È fatto obbligo di prevedere almeno i seguenti livelli minimi di tutela per le utenze, nel caso si manifestino problematiche di perdite occulte:

- a) tempistica per accedere nuovamente alla tutela, da parte di un singolo utente, non superiore a 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo;
- b) applicazione della tutela anche per le **fatture successive** a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto;
- c) **tutele di prezzo**, da applicare con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei mesi successivi previsti:
 - i. **Servizio fognatura e depurazione**: a seguito di dimostrazione della perdita nell'ambiente, esonero dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
 - ii. **Servizio acquedotto**: al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, applicazione di una tariffa non superiore alla metà della tariffa base, fatta salva una **franchigia** sui volumi fatturabili non superiore al 30%:
 - scaglione eccedenza oltre il consumo medio → tariffa a zero per i volumi eccedenti non superiori al 30% dei volumi totali fatturabili.
 - scaglione eccedenza oltre il consumo medio e la franchigia → applicazione ai volumi di una tariffa non superiore alla metà della tariffa base.
- d) applicazione delle modalità di **rateizzazione** previste dall'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015 (RQSII). (si rimanda al paragrafo "Accessibilità del servizio").

Obblighi del gestore in sede di raccolta della misura:

Laddove il gestore rilevasse un consumo anomalo in sede di raccolta della misura è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'utente interessato (Anche ai fini della conservazione della risorsa idrica e della riduzione delle perdite).

QUALITA' DELL'ACQUA DISTRIBUITA E DEPURATA

Il gestore garantisce il monitoraggio costante delle acque erogate e delle acque depurate.

Per quanto riguarda le analisi delle acque erogate il gestore rispetta e garantisce le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18/2023, pertanto:

- a) si è dotato delle procedure per l'adempimento agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 18/2023 e s.m.i.;
- b) applica le richiamate procedure;
- c) ottempera alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia;
- d) esegue il numero minimo annuale di controlli interni, ai sensi dell'art. 7 parte B punto 2 "Frequenza campionamento" del D.Lgs. 18/2023 e s.m.i.
- e) Nel caso in cui i parametri controllati dovessero risultare non conformi, il gestore si impegna ad indire eventuale ordinanza di non potabilità ed a rimuovere ogni causa di non conformità in modo da far rientrare il parametro nei limiti della norma.

Per quanto riguarda le analisi delle acque erogate il gestore rispetta e garantisce le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 152/2006 con particolare riferimento alle tabella di cui alla Parte III Allegato 5.

Il numero minimo dei campioni viene determinato in base alla seguente tabella del D.Lgs. 152/2006:

Potenzialità dell'impianto (A.E.)	Numero campioni
2.000- 9.999	12 il primo anno e 4 negli anni successivi purchè lo scarico sia conforme. Se uno dei 4 campioni non è conforme, nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni

10.000-49.999	12
>49.999	24

INFORMAZIONE ALL'UTENZA

Per garantire all'utente la costante informazione sulle procedure e sulle iniziative aziendali che possono interessarlo, il gestore definisce gli strumenti da utilizzare.

Il gestore individua, inoltre, idonee modalità di comunicazione per informare gli utenti sui principali aspetti normativi, contrattuali e tariffari, e loro modificazioni, che caratterizzano la fornitura del servizio.

In particolare, ciascun gestore:

- assicura l'utente della corrispondenza dell'acqua erogata ai vigenti standard di legge ; in particolare, è tenuto a fornire, su richiesta di questo, i valori caratteristici indicativi dei seguenti parametri relativi all'acqua distribuita per ambiti il più possibile omogenei:
 - durezza totale in gradi idrotimetrici (°F) ovvero in mg/l di Ca
 - concentrazione ioni idrogeno in unità e decimi di pH
 - residuo fisso a 180°C in mg/l
 - nitrati in mg/l di NO₃
 - nitriti in mg/l di NO₂
 - ammoniaca in mg/l di NH₄
 - fluoro in µ /l di F
 - cloruri in mg/l di Cl
- rende note agli utenti, tramite appositi opuscoli, le condizioni di somministrazione del servizio e le regole del rapporto intercorrente fra le due parti;
- informa sulle procedure di pagamento delle bollette, sulle modalità di lettura contatori, nonché sulle agevolazioni esistenti per ogni eventuale iniziativa promozionale. Al fine di agevolare la pianificazione delle spese familiari il gestore, informa annualmente e di volta in volta sul calendario delle scadenze delle bollette;
- informa l'utenza circa il meccanismo di composizione e variazione della tariffa nonché di ogni variazione della medesima e degli elementi che l'hanno determinata;

- informa l'utenza circa l'andamento del servizio di fognatura e depurazione; in particolare è tenuto a fornire informazioni in merito ai fattori di utilizzo degli impianti di depurazione, ai limiti allo scarico, alle caratteristiche di qualità degli effluenti depurati, alla qualità e destinazione finale dei fanghi di depurazione;
- informa l'utenza, su specifica richiesta, sugli effetti a carico del corpo idrico recettore determinato dagli effluenti depurati, anche in considerazione dei fattori di utilizzo degli impianti;
- rende note, nei locali accessibili agli utenti o nelle comunicazioni periodiche, le procedure per la presentazione di eventuali reclami;
- predispone procedure per la rilevazione e la segnalazione di consumi anomali onde suggerire agli utenti miglioramenti sull'utilizzo tecnico/contrattuale del servizio;
- predispone servizi telefonici adatti a soddisfare le esigenze informative relativamente a tutto quanto attiene il rapporto commerciale (contratti, volture, informazioni, bollette, allacciamenti, ecc.);
- assicura inoltre un servizio di informazioni relative al gestore ed alla generalità dei servizi;
- si impegna ad assicurare chiarezza e comprensibilità di tutto ciò che viene segnalato all'utente adottando un linguaggio facile ed accessibile;
- effettua periodici sondaggi per accertare l'efficacia delle informazioni e comunicazioni effettuate e per recepire eventuali ulteriori esigenze dell'utente in questo campo.

Il gestore, inoltre, si impegna:

- o a curare la funzionalità degli uffici per le relazioni con il pubblico, prevedendo, in particolare, l'accesso dell'utenza per via telefonica.
- o a riportare nella carta, in sintesi, le modalità di accesso agli atti, in conformità alle norme vigenti.

Il gestore, infine, rende noti agli utenti i contenuti della relazione annuale sui risultati conseguiti nel precedente esercizio.

SEZIONE IV - PROCEDURE DI RECLAMO, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONE E RICHIESTE RETTIFICA FATTURAZIONE - MODALITÀ DI RIMBORSO E RISTORO

LA TUTELA

La gestione dei reclami, richieste scritte di informazioni richieste rettifica fatturazione.

Il gestore definisce, nelle carte aziendali, una procedura di reclamo.

A tale scopo, si attengono alle seguenti indicazioni:

- a. qualsiasi violazione dei principi indicati nella carta può essere segnalata al gestore dall'utente attraverso un reclamo in forma scritta o verbalmente di persona presso l'ufficio indicato dal gestore ed il cui indirizzo e numero telefonico è riportato nei documenti contrattuali. Nel caso di reclamo fatto di persona, è compito dell'addetto redigere verbale da far sottoscrivere all'utente;
- b. al momento della presentazione del reclamo, l'utente deve fornire tutti gli estremi in suo possesso (nome del funzionario che aveva seguito la pratica, eventuali fotocopie della medesima, ecc.) relativamente a quanto si ritiene oggetto di violazione affinché l'ufficio stesso possa provvedere ad una ricostruzione dell'iter seguito;
- c. entro il termine di 30 giorni che decorrono dalla presentazione del reclamo sulla presunta violazione, il gestore riferisce all'utente l'esito degli accertamenti compiuti e si impegna anche a fornire i tempi entro i quali provvederà alla rimozione delle irregolarità riscontrate;
- d. annualmente il gestore, nell'ambito della raccolta RQSII svolta nel mese di marzo, è tenuto a comunicare all'ARERA il numero e il tipo di reclami ed il seguito dato ad essi;
- e. almeno una volta all'anno, il gestore predispose un resoconto, a disposizione degli utenti che ne fanno richiesta, contenente, oltre alle informazioni di cui al punto d), indici sui tassi di reclamo, confronto con i dati precedentemente riscontrati, eventuali suggerimenti e segnalazioni di disfunzioni;

Per la definizione delle procedure di reclamo, può farsi riferimento alla norma UNI 10600; in particolare, il gestore deve prevedere una apposita funzione o procedura che garantisca lo svolgimento di tutta l'attività in materia di reclami, finalizzandola anche al miglioramento continuo della qualità del servizio.

Procedura di reclamo (Articolo 49 del RQSII)

Procedura di presentazione dei reclami scritti

Il gestore riporta in ogni bolletta in maniera evidente e pubblica sul proprio sito *internet* almeno un recapito postale, un indirizzo di posta elettronica certificata o fax per l'inoltro in forma scritta di reclami, nonché gli elementi minimi di cui al comma 49.4.

Il gestore è tenuto a far pervenire ad uno di detti recapiti, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento, i reclami scritti che vengano erroneamente inviati dall'utente finale ad un diverso recapito del gestore medesimo.

Ai fini del rispetto dello standard specifico, il gestore computa il tempo di risposta motivata al reclamo scritto a partire dalla data di ricevimento del reclamo scritto ad uno dei recapiti riportati in bolletta.

Il gestore rende disponibile nell'*home page* del proprio sito *internet* in modalità anche stampabile o presso gli sportelli fisici un modulo per il reclamo scritto da parte dell'utente finale che deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica certificata o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi dell'utente finale:
 - i. il nome ed il cognome;
 - ii. l'indirizzo postale o telematico;
 - iii. il servizio a cui si riferisce il reclamo (SII o singoli servizi che lo compongono);
 - iv. il codice utente;
 - v. l'indirizzo di fornitura;
- c) un campo per indicare l'autolettura, che il gestore può utilizzare in coerenza con quanto prescritto all'Articolo 35, comma 35.1;
- d) un campo per la richiesta della verifica del misuratore, con l'indicazione dei costi di cui al precedente Articolo 28, comma 28.3.

È fatta salva la possibilità per l'utente finale di inviare al gestore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo di cui al comma precedente, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione dell'utente finale che sporge reclamo e l'invio a quest'ultimo della risposta motivata scritta:

- a) nome e cognome;
- b) l'indirizzo di fornitura;
- c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico;
- d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (SII o singoli servizi che lo compongono).

Risposta ai reclami scritti, ai reclami scritti, richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione.

Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti: **30 giorni lavorativi.**

Standard : Specifico

Indennizzo automatico: 30 euro.

Il tempo di risposta motivata a reclami scritti è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore del reclamo scritto dell'utente finale e la data di invio all'utente finale da parte del gestore della risposta motivata scritta.

Tempo massimo per la risposta a richieste scritte di informazioni : **30 giorni lavorativi.**

Standard : Specifico

Indennizzo automatico: 30 euro.

Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta

Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione : **30 giorni lavorativi.**

Standard : Specifico

Indennizzo automatico: 30 euro.

Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta

Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti, richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione

Il gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata al reclamo scritto, richieste scritte di informazione o di rettifica di fatturazione, utilizzando una terminologia di uso comune e ad indicare nella stessa i seguenti dati essenziali comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate (art.50.1):

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazione o di rettifica di fatturazione;
- b) l'indicazione del nominativo e del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

Con riferimento al reclamo scritto, nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi di cui al precedente capoverso, lettere a) e b) (art. 50.2):

- a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati;
- b) la descrizione ed i tempi delle azioni correttive poste in essere dal gestore;
- c) le seguenti informazioni contrattuali:
 - i. il servizio (SII o singoli servizi che lo compongono);
 - ii. la sotto-tipologia d'uso;
 - iii. per i reclami di natura tariffaria, la tariffa applicata;
- d) l'elenco della documentazione allegata.

Nel caso in cui non sia possibile estinguere il reclamo, il gestore obbligato, oltre agli elementi di cui sopra, fornisce all'utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

Nel caso di reclamo recante contestazioni relative alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione, il gestore è tenuto a dettagliare nella risposta motivata, in aggiunta ai contenuti minimi di risposta, gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento, così da consentire all'utente la tutela dei propri diritti.

Nella medesima risposta, il gestore obbligato fornisce all'utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica di fatturazione, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al precedente comma 50.1, lettere a) e b), l'esito della verifica, ed in particolare:

- a) la relativa documentazione della correttezza degli elementi contrattuali dai quali derivano le tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- b) l'indicazione delle modalità di fatturazione applicate
- c) la natura dei dati di consumo riportati nelle fatture contestate (rilevati/stimati);
- d) nel caso in cui l'utente finale comunichi nel reclamo una autolettura, diversa o non coerente con la lettura riportata nella bolletta contestata, o abbia fatto pervenire prima dell'emissione della bolletta contestata una autolettura, la motivazione dell'eventuale mancato utilizzo per la rettifica, in conformità alla regolazione vigente o al contratto;
- e) l'indicazione degli eventuali indennizzi automatici spettanti all'utente finale, dei tempi e delle modalità della loro erogazione;
- f) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica di fatturazione.

Sportello per il consumatore presso ARERA

<http://www.sportelloperilconsumatore.it/servizi-idrici/reclami-idrico>

Lo Sportello supporta gli utenti del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nella risoluzione delle controversie con il proprio gestore a fronte di reclamo scritto privo di riscontro – trascorsi 30 giorni lavorativi dal suo invio - o nel caso in cui la risposta ricevuta sia ritenuta non soddisfacente. Si deroga a tale procedura solo in caso di fornitura sospesa o in caso di reclamo avente ad oggetto il bonus sociale idrico.

Lo Sportello **PUO'** intervenire su reclami relativi al rispetto della **regolazione dell'Autorità** in materia di prezzi e tariffe, bonus sociale, qualità e lavori, da parte dei gestori del servizio idrico integrato.

I clienti non domestici, le associazioni dei consumatori domestici e non domestici, gli altri delegati professionisti possono inoltrare le loro richieste SOLO tramite i PORTALI WEB.

I clienti domestici non assistiti da un delegato professionista (avvocato, consulente etc.) o da un'Associazione consumatori possono inviare la richiesta anche via e-mail, fax o posta agli indirizzi sopra riportati, compilando in tutte le sue parti il Modulo di interesse scaricabile dalla sezione Modulistica. In questo caso si raccomanda l'utilizzo di UN SOLO canale di contatto.

Lo Sportello PUO' intervenire nei confronti di tutti i gestori nei casi in cui i reclami siano relativi al Bonus sociale idrico, anche in assenza di preventivo reclamo scritto al Gestore o prima della scadenza dei 30 giorni lavorativi previsti per la risposta. L'utente potrà inoltrare i reclami allo Sportello tramite Portale accessibile direttamente all'indirizzo www.portalesportello.it o utilizzando il Modulo di interesse scaricabile dalla sezione Modulistica. In questo caso si raccomanda l'utilizzo di UN SOLO canale di contatto in esso indicato.

Recapiti per reclamo

www.portalesportello.it

e-mail:

controversie.sportello@acquirenteunico.it

sportelloconsumatore@pec.acquirenteunico.it

Indirizzo:

Sportello per il consumatore Energia e Ambiente presso Acquirente Unico Spa

via Guidubaldo del Monte 45 00197 Roma

Tel. 800.185.024

Recapiti per informazioni

www.portalesportello.it

e-mail:

info.sportello@acquirenteunico.it

Indirizzo:

Sportello per il consumatore Energia e Ambiente presso Acquirente Unico Spa
via Guidubaldo del Monte 45 00197 Roma
Tel. 800.185.024

Sportello on line del gestore (sito internet):

Il gestore mette a disposizione dell'utente finale un sito internet attraverso il quale pubblica: la Carta dei servizi, il regolamento d'utenza, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio telefonico, i riferimenti e i numeri verdi gratuiti per contattare il gestore nonché i recapiti dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente.

Il gestore obbligato, oltre alle informazioni di cui sopra, indica, in modo chiaro e facilmente accessibile, sul proprio sito internet e nei nuovi contratti di fornitura, le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

Indirizzo sito internet/sportello on line del gestore: www.comunesiligo.it

Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Qualora un reclamo presentato dall'utente abbia avuto esito negativo e di conseguenza si sia aperta una controversia con il gestore, l'utente può accedere alle procedure di conciliazione estragiudiziale delle controversie.

Ai sensi della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 art. 2 comma 461 e della legge 18 giugno 2009 art. 30 comma 1, sono stabilite dal gestore le modalità per adire le vie conciliative al fine di tutelare i diritti dei consumatori e sono previste forme di risoluzione non giudiziale delle controversie.

Risoluzione stragiudiziale delle controversie: procedure di conciliazione interne

Stabilire forme e procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie presso il gestore (procedure di conciliazione):

Condizioni per l'accesso alla procedura di conciliazione:

Modulo per la presentazione dell'istanza di conciliazione :

Tempi per l'esito della conciliazione:

Risoluzione stragiudiziale delle controversie: procedure di conciliazione presso l' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)

Con la delibera 209/2016/E/COM l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato il "**Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità**" (Testo Integrato Conciliazione-TICO).

Tale disciplina, in attuazione della legge istitutiva dell'Autorità e del Codice del consumo, definisce la procedura per l'esperimento del **tentativo obbligatorio di conciliazione** presso il Servizio Conciliazione quale condizione di procedibilità per l'azione giudiziale.

Il Servizio Conciliazione è uno strumento di tutela stragiudiziale gestito da un conciliatore terzo rispetto alle parti, fornito dal Servizio Conciliazione e dotato di specifica formazione in tema di mediazione e di regolazione di settore, che aiuta le parti a raggiungere un accordo in posizione di totale terzietà, e che le guida ad un uso corretto del Servizio.

Il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura presso il Servizio di Conciliazione può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare **solo dopo aver inviato il reclamo all'Operatore o Gestore¹ e:**

a) abbia riscontrato una risposta ritenuta insoddisfacente

b) siano decorsi 40 giorni dall'invio del predetto reclamo.

La domanda di conciliazione presso l'ARERA è presentata in **modalità telematica** sul sito web del Servizio Conciliazione, previa registrazione online: (<http://www.sportelloperilconsumatore.it/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione-gen>)

Il Cliente o Utente finale domestico, nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, neppure per mezzo dell'ausilio di un'associazione o di altro delegato, può presentare la domanda di conciliazione in modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura.

Il Servizio Conciliazione, verificata l'ammissibilità della domanda di conciliazione, comunica, in via telematica, entro 7 giorni dalla data di ricezione della domanda completa, l'avvio della procedura alle Parti, provvedendo contestualmente a comunicare la data del primo incontro per lo svolgimento del tentativo di conciliazione, che deve essere fissato nel rispetto del termine di 30 giorni (art. 4, comma 4.1 TICO), ma non prima di 10 giorni dalla comunicazione medesima alle Parti. La condizione di procedibilità di cui all'articolo 3, comma 3.1 del TICO si considera avverata se il primo incontro presso il Servizio Conciliazione, da svolgersi non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda completa di conciliazione, si conclude senza l'accordo.

Qualora la domanda di conciliazione risulti incompleta rispetto agli elementi prescritti dal TICO (art.7), il Servizio Conciliazione, entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della domanda, invita la Parte che ha attivato la procedura al perfezionamento e all'integrazione della domanda. Decorso inutilmente il termine di 7 giorni la domanda è improcedibile ed è archiviata.

Il TICO disciplina le cause di inammissibilità della domanda di conciliazione , che è comunicata tempestivamente alla parte.

¹ **(o rinvio in conciliazione disposto in via giudiziale)**

Il TICO individua inoltre le procedure alternative:

- la Parte ha la facoltà in alternativa, di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 2, comma 24 lett. b) della legge 481/95, previa stipula di una convenzione tra l'Autorità e Unioncamere).
- Il Cliente o Utente finale domestico, al medesimo fine, può altresì rivolgersi ad organismi ADR (Alternative Dispute Resolution) iscritti nell'Elenco pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente provvedimento le controversie: a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; c) promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo; d) per le quali il cliente o utente finale abbia attivato le procedure speciali individuate dall'Appendice 2 dell'Allegato A alla deliberazione 14 luglio 2016, 383/2016/E/com, fatti salvi eventuali profili risarcitori.

Controlli esterni

L'utente, nel caso di mancata o insufficiente risposta entro il termine previsto dal punto precedente, può rivolgere reclamo, con la relativa documentazione, al **Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche**, presso il Ministero dei Lavori pubblici. Il reclamo stesso è invece rivolto all'organo di vigilanza o di garanzia a livello regionale o di ambito, qualora questo sia stato costituito, con atto notificato al pubblico, ai sensi dell'art. 21, comma. 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

L'utente, prima di attivare la procedura prevista dal comma precedente, può rivolgersi ad altri eventuali organi di tutela, indicati nella carta dei servizi nelle forme e nei modi dalla stessa previsti.

L'utente può presentare il reclamo anche all'Autorità di regolazione dell'energia, reti e ambiente (ARERA) al fine di ottenere una valutazione dello stesso, in tal caso il reclamo deve essere preventivamente inviato al gestore, che è tenuto a rispondere entro i termini fissati dalla Carta dei servizi. Preventivamente l'utente dovrà verificare se il Gestore ha attivato procedure di conciliazione.

VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENTE

Il gestore effettua rilevazioni periodiche sul grado di soddisfazione dell'utenza, al fine di migliorare i livelli di qualità del servizio erogato.

Il gestore indica, inoltre, con quali mezzi gli utenti possono far pervenire i propri suggerimenti.

Sulla base delle rilevazioni effettuate, il gestore si impegna a pubblicare annualmente un rapporto sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione dell'utente ed a renderlo disponibile agli utenti e alle Associazioni dei consumatori.

SERVIZI DI CONSULENZA AGLI UTENTI

Il gestore indica i settori per i quali viene offerto agli utenti un servizio di consulenza e le modalità di accesso al servizio.

RIMBORSO PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI

Il gestore individua e indica gli standard specifici da assoggettare a rimborso, nel caso in cui la mancata o ritardata prestazione dipenda dal soggetto erogatore.

Il gestore riconosce agli utenti che ne fanno richiesta, sulla base di documentazione comprovante il mancato rispetto di tali standard, un rimborso forfetario unico per ogni contratto d'utenza, la cui entità deve essere preventivamente stabilita per ciascuno di essi e riportata nelle carte.

Le richieste, corredate delle informazioni e dei documenti che possano servire alle aziende per ricostruire ed accertare l'accaduto, sono inviate per iscritto all'indirizzo indicato entro trenta giorni dalla scadenza del termine garantito (fa fede la data di spedizione o del protocollo del gestore in caso di recapito diretto).

Riconosciuta la validità della richiesta, il gestore accredita l'importo sulla prima bolletta utile, o adottano altra forma di accredito ritenuta opportuna; in caso negativo ne danno comunicazione scritta e motivata all'utente.

VALIDITÀ DELLA CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Gli utenti sono portati a conoscenza di eventuali revisioni delle carte tramite gli strumenti informativi indicati al paragrafo **Informazione all'utenza**.

Gli standard di continuità, regolarità di erogazione e di tempestività del ripristino del servizio sono da considerarsi validi in condizioni normali di esercizio, con esclusione delle situazioni straordinarie dovute a: eventi naturali eccezionali, eventi causati da terzi, scioperi diretti o indiretti, atti dell'Autorità pubblica.

PARTE SECONDA

SCHEDE RIEPILOGATIVE STANDARD QUALITA' E INDENNIZZI

**Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)*

**Rimborso o indennizzo è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità*

**Qualora la tipologia standard sia generale non è previsto indennizzo.*

SCHEDA n. 1 ASPETTO DEL SERVIZIO: Avvio del rapporto contrattuale

SCHEDA n. 2 ASPETTO DEL SERVIZIO: Accessibilità al servizio

**Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)*

**Rimborso o indennizzo è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità*

**Qualora la tipologia standard sia generale non è previsto indennizzo.*

SCHEDA n. 2 bis ASPETTO DEL SERVIZIO: Accessibilità al servizio

**Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)*

**Rimborso o indennizzo è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità*

**Qualora la tipologia standard sia generale non è previsto indennizzo.*

SCHEDA n. 3 ASPETTO DEL SERVIZIO: Gestione del rapporto contrattuale con l'utente

**Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)*

**Rimborso o indennizzo è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità*

**Qualora la tipologia standard sia generale non è previsto indennizzo.*

SCHEDA n. 3 bis ASPETTO DEL SERVIZIO: Gestione del rapporto contrattuale con l'utente

**Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)*

**Rimborso o indennizzo è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità*

**Qualora la tipologia standard sia generale non è previsto indennizzo.*

Morosità

disciplina

REMSI

deliberazione

ARERA

n.

311/2019/R/IDR

Continuità del servizio (Scheda n. 4 -4bis-4ter)

SCHEDA n. 4 ASPETTO DEL SERVIZIO: Continuità del servizio

**Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)*

**Rimborso o indennizzo è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità*

**Qualora la tipologia standard sia generale non è previsto indennizzo.*

SCHEDA n. 4 bis ASPETTO DEL SERVIZIO: Continuità del servizio

Rimborso forfetario*

Rimborso variabile*

Tipologia di rimborso

**Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)*

**Rimborso o indennizzo è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità*

**Qualora la tipologia standard sia generale non è previsto indennizzo.*

SCHEDA n. 4 ter ASPETTO DEL SERVIZIO: Continuità del servizio

**Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)*

**Rimborso o indennizzo è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità*

**Qualora la tipologia standard sia generale non è previsto indennizzo.*

SCHEDA n. 5 Standard TIMSI sulla raccolta delle misure

ALLEGATI ALLO SCHEMA GENERALE

Livelli minimi dei servizi

Il gestore si impegna ad assicurare alle utenze i livelli minimi di servizio stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge n.36/94, entro i tempi indicati nel programma di interventi di cui all'art.11, comma 3, della stessa legge, resi noti all'utenza.

In particolare, si citano i seguenti livelli minimi:

per le utenze domestiche:

- a. una dotazione pro-capite giornaliera alla consegna non inferiore a 150 l/ab/giorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore;
- b. una portata minima erogata al punto di consegna non inferiore a 0,10 l/s per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui alla successiva lettera c);
- c. un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il gestore dovrà dichiarare in contratto la quota minima piezometrica che è in grado di

assicurare nel punto di consegna. Per tali casi, nonché per gli edifici aventi altezza maggiore di quella prevista dagli strumenti urbanistici, i sollevamenti eventualmente necessari saranno a carico degli utenti;

- d. un carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non superiore a 70 m., salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di utenza.

Per le utenze civili non domestiche e per gli altri usi, i livelli minimi di cui alle lettere a) e b) sono definiti nel contratto d'utenza, mentre rimangono validi i livelli minimi di cui alle lettere c) e d).

Le indicazioni, sul contratto di fornitura utenza, di livelli piezometrici eccedenti rispetto ai limiti di cui ai precedenti punti c) e d), vanno previste per tutti i nuovi contratti stipulati a decorrere dall'inizio di validità delle rispettive "carte", nonché, per i contratti stipulati in precedenza, in occasione di modifiche od aggiornamenti contrattuali.

Il gestore è comunque tenuto a garantire i livelli qualitativi dettati dalla normativa vigente.

L'azienda si impegna, inoltre, ad assicurare all'utenza più elevati livelli di servizio rispetto a quelli minimi, sulla scorta di quanto stabilito nelle convenzioni fra Enti Locali e gestori. L'azienda si impegna ad effettuare indagini a campione al fine di valutare il consenso o il dissenso e le aspettative degli utenti sul servizio erogato e sui progetti in corso.

L'azienda si impegna ad effettuare gli interventi in base alla segnalazione di guasti entro i tempi che sono stabiliti in corrispondenza ai livelli di guasto e di rischio descritti nei punti successivi.

Continuità del servizio

Il servizio deve essere effettuato con continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell'anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata come sotto disciplinati.

Il gestore deve organizzarsi per fronteggiare adeguatamente tali situazioni assicurando in ogni caso i seguenti livelli minimi di servizi:

- reperibilità 24 ore su 24 per recepire tempestivamente allarmi o segnalazioni;
- riparazione di guasti ordinari entro 12 ore dalla segnalazione per gli impianti, entro 12 ore per le tubazioni sino a 300 mm di DN, e entro 24 ore per le tubazioni di diametro superiore;
- controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa delle fonti di approvvigionamento;
- adozione di un piano di gestione delle interruzioni del servizio approvato dal soggetto affidante, che disciplina, tra l'altro, le modalità di informativa agli Enti competenti ed all'utenza interessata, nonché l'assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare.

Crisi qualitativa

Ove non sia possibile mantenere i livelli qualitativi entro i requisiti previsti dalla legge, il gestore può erogare acqua non potabile purché ne dia preventiva e tempestiva comunicazione alle autorità competenti ed all'utenza e comunque subordinatamente al nulla osta dell'Autorità Sanitaria Locale.

Il gestore comunica altresì all'Ente, affidatario responsabile del coordinamento individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge n.36/94, nonché alle Province e ai Comuni che detengono il potere di controllo sull'attività del gestore, le azioni intraprese per superare la situazione di crisi ed i tempi previsti per il ripristino della normalità, ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo e dell'adozione di eventuali misure alternative.

Segnalazione guasti

Il servizio telefonico per la raccolta delle segnalazioni di guasto deve essere assicurato 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno.

Servizio informazioni

Il gestore assicura un servizio informazioni per via telefonica con operatore per un orario di almeno 12 ore al giorno compreso il sabato.

Si precisa che il servizio informazioni per via telefonica è in ogni caso attivo h 24 per 365 gg. All'anno.

Il servizio può essere integrato con un servizio telefonico a risposta automatica, purché sia consentito all'utente il ricorso all'operatore.

Accesso agli sportelli

Gli sportelli del gestore debbono essere adeguatamente distribuiti in relazione alle esigenze dell'utenza nel territorio.

Deve essere assicurato un orario di apertura non inferiore alle 8 ore giornaliere, nell'intervallo 8,00 - 18,00 nei giorni feriali e non inferiore alle 4 ore nell'intervallo 8,00 - 13,00 il sabato.

Pagamenti

Per il pagamento delle bollette deve essere garantito il pagamento a mezzo:

- carta bancaria o carta di credito;
- domiciliazione bancaria;
- conto corrente postale;

Pago PA

Informazione agli utenti

Il gestore rende pubblici periodicamente, con cadenza almeno semestrale, i principali dati quali-quantitativi relativi al servizio erogato.

Reclami

Il gestore assicura, in tempi da definire in convenzione, risposta scritta ai reclami degli utenti pervenuti per iscritto.

Penali

La convenzione prevede i criteri per la determinazione di penali o rimborsi all'utente da parte del gestore per i disservizi imputabili a quest'ultimo.

Letture e fatturazione

La lettura dei contatori è effettuata almeno due volte all'anno, prima e dopo il periodo estivo o di massimo consumo.

La scadenza di fatturazione non può essere superiore al semestre.

E' assicurata all'utente la possibilità di autolettura.

Sistema di Qualità

Il soggetto gestore deve adottare un Sistema di Qualità quando l'utenza servita superi i 100.000 abitanti. Il Sistema, allegato alla Convenzione, è redatto conformemente alle norme della serie UNI 29000, relativamente a tutte le fasi - dalla progettazione alla gestione delle utenze - e a tutte le componenti materiali e immateriali del servizio.

Il Sistema di Qualità deve essere dotato di un inventario informatizzato delle componenti fisiche del sistema, appoggiato ad un idoneo Sistema Informativo Territoriale, e atto a consentire nel modo più efficace le manovre sul sistema, gli interventi di riparazione, la manutenzione programmata e l'aggiornamento della situazione patrimoniale dei cespiti.

Il Sistema di Qualità deve inoltre comprendere un piano di manutenzione programmata e di rinnovi tali da garantire il continuo mantenimento in efficienza del sistema affidato al gestore.

Ulteriori impegni del gestore

Il gestore si impegna ad assicurare il rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia di acque potabili e reflue ed i livelli minimi di sicurezza e qualità stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 emanato ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera g) della legge n.36/94.

In particolare, sono garantiti i seguenti servizi:

- o servizio di controllo interno dell'acqua potabile distribuita per il quale il gestore deve mettere in opera dispositivi di controllo in rete; i prelievi e le analisi di laboratorio debbono garantire, al punto di consegna all'utente, il rispetto dei limiti minimi indicati dalle vigenti disposizioni di legge;
- o servizio di controllo interno sulle acque immesse nella fognatura, con prelievi e analisi di laboratorio verificando altresì la compatibilità tecnica degli scarichi con la capacità del sistema;
- o servizio di controllo interno della qualità degli affluenti all'impianto di depurazione nonché dei reflui della depurazione attraverso prelievi e analisi di laboratorio.

Il gestore indica nella raccolta qualità tecnica RQTI l'entità e la tipologia dei controlli effettuati.

In tale relazione, il gestore fornisce informazioni in merito alle problematiche ambientali affrontate durante l'esercizio annuale, comprensive dell'impatto ambientale prodotto dalle infrastrutture di approvvigionamento, trattamento, collettamento e depurazione e delle misure adottate per mitigare gli effetti negativi per l'ambiente.